

On.

Comitato N liberazione

Napoli

NUOVE LEGGI

1

NUOVE NORME

SULLE

Amministrazioni locali

TESTO COORDINATO E COMMENTO
del R. D. L. 4 aprile 1944, n. 111
e del D. L. L. 17 novembre 1944, n. 426

EDIZIONI S. T. E. J. - ROMA

“ NUOVE LEGGI ”

L'ignoranza della legge non scusa.

In relazione a questo principio generale di diritto ed alle ordinarie difficoltà di divulgazione dei testi legislativi, tanto accresciute nelle contingenze attuali, la Collezione « Nuove Leggi » si propone di render note e volgarizzare le nuove norme di interesse collettivo o di categoria, contribuendo così alla generalizzazione della conoscenza delle leggi, presupposto per quell'esercizio dei diritti di libertà e di critica che costituisce l'essenza di una sana coscienza democratica popolare.

Partendo dalla pubblicazione di alcuni fascicoli retrospettivi che riuniscano importanti provvedimenti emanati dopo l'8 settembre 1943, la Collezione farà seguire, alla più breve distanza possibile dalla *Gazzetta Ufficiale*, pubblicazioni analoghe per le norme future, corredando ciascun testo legislativo, completato dei precedenti legislativi di riferimento, con un commento ad impostazione giuridica con caratteri e finalità di volgarizzazione e di interpretazione pratica.

COMITATO DI REDAZIONE

DOHL. LUIGI ANGELETTI - Prof. avv. MASSIMO SEVERO GIANNINI - DOHL. VINCENZO MANI - Prof. avv. GIAN ANTONIO MICHELI - AVV. ILARIO ENRICO ORTENSÌ - Prof. avv. GIULIANO VASSALLI.

I fascicoli sono in vendita presso le principali librerie. Concessionaria esclusiva per la distribuzione: Messagerie Italiane.

ROMA: Via Modena, 28 — FIRENZE: Canto de' Nelli, 10
NAPOLI: Via Duomo, 314 — PALERMO: Via Volturmo, 25

S. T. E. I.

SOCIETÀ TIPOGRAFICA EDITRICE ITALIANA
Largo dei Lombardi, 21 - Roma

NUOVE LEGGI

FASCICOLO N. 1

NUOVE NORME

SULLE

AMMINISTRAZIONI LOCALI

TESTO COORDINATO E COMMENTO
del R. D. L. 4 aprile 1944, n. 111
e del D. L. L. 17 novembre 1944, n. 426

EDIZIONI S. T. E. I. - ROMA

R. DECRETO LEGGE 4 aprile 1944, n. 111. - *Norme transitorie per l'Amministrazione dei Comuni e delle Provincie.* (Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », serie speciale, del 22 aprile 1944, n. 21).

VITTORIO EMANUELE III
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Considerato che, in attesa di poter indire le elezioni amministrative, occorre dettare norme transitorie per l'amministrazione dei Comuni e delle Provincie;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni Comune ha un sindaco ed una Giunta municipale.

Il sindaco e gli assessori municipali sono nominati dal Prefetto.

Essi possono essere revocati dal Prefetto per inadempienza dei doveri d'ufficio o per motivi di ordine pubblico.

Contro i provvedimenti di revoca non è ammesso gravame in sede giurisdizionale o amministrativa.

Art. 2.

Il sindaco, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dall'assessore delegato che viene nominato con deliberazione del sindaco approvata dal prefetto.

Il sindaco inoltre, può affidare agli assessori speciali incarichi nell'amministrazione del Comune.

Il sindaco convoca e presiede la Giunta municipale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della Giunta stessa.

Art. 3.

Spetta alla Giunta municipale di deliberare sulle materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della Giunta e del Consiglio municipale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 4.

L'Amministrazione di ogni Provincia è composta da un presidente e da una Deputazione provinciale.

Il presidente e i deputati provinciali sono nominati dal Prefetto. Ad essi è applicabile il disposto del terzo comma del precedente articolo 1.

Art. 5.

Il presidente può nominare un vice presidente tra i deputati provinciali e affidare agli stessi speciali incarichi nell'Amministrazione della Provincia.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

La nomina del vice presidente deve essere approvata dal Prefetto. Il presidente inoltre convoca e presiede la deputazione provinciale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della Deputazione provinciale.

Art. 6.

Spetta alle Deputazione provinciale di deliberare su tutte le materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della Deputazione e del Consiglio provinciale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 7.

Oltre i casi previsti dal testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, non possono essere nominati all'ufficio di sindaco, presidente, assessore comunale, deputato provinciale o membro elettivo della Giunta provinciale amministrativa coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo primo del R. decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29/B.

Art. 8.

La composizione, la convocazione e il funzionamento della Giunta comunale e della Deputazione provinciale sono regolate dalle disposizioni del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le deliberazioni del sindaco, della Giunta municipale, del presidente e della Deputazione provinciale sono soggette ai controlli di legittimità e di merito attribuiti agli organi governativi dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9.

La Giunta provinciale amministrativa si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, dell'intendente di finanza, di due consiglieri di prefettura, designati al principio di ogni anno dal Prefetto, del ragioniere capo della prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della Deputazione provinciale, approvata dal Prefetto.

Il Prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di prefettura, un fun-

zionario di ragioneria della prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 10.

Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) il presidente, il vice presidente e i membri della Deputazione provinciale;

b) i sindaci e gli assessori dei Comuni della provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;

d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti di Assise;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

Art. 11.

In caso di scioglimento della Deputazione provinciale, i membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa decadono di diritto, restando in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

I membri elettivi che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta stessa su proposta del presidente, sentiti gli interessati.

Alle vacanze che si verificano tra i membri elettivi si provvede sostituendo al titolare cessato il supplente anziano

6

Quando siano venuti a mancare tutti i supplenti la Deputazione provvede a sostituirli con nuove nomine.

Art. 12.

Ai membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto dal Ministro per l'interno.

La relativa spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 13.

Sono abrogate le norme del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive disposizioni contrarie o incompatibili con il presente decreto.

I Prefetti provvederanno alla nomina degli assessori comunali e dei deputati provinciali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le Deputazioni provinciali provvederanno entro un mese dalla data del loro insediamento alla nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa in sostituzione dei membri di nomina ministeriale in carica.

Art. 14.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto, e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 aprile 1944.

Disposizioni generali.

1) Come recita il suo titolo, questo atto normativo è destinato a disciplinare transitoriamente le strutture dei due enti pubblici territoriali locali che finora esistono nel nostro ordinamento: i Comuni e le Provincie. Nel preambolo del decreto legge è detto, dopo l'indicazione dei presupposti normativi (1): «Considerato che, in attesa di potere indire le elezioni amministrative, occorre dettare norme transitorie per l'amministrazione dei Comuni e delle Provincie». Questa particolare formula motivatoria, che non è consueta nella nostra prassi legislativa, è un indice dell'importanza dal legislatore attribuita all'atto normativo che emanava.

Importanza corrispondente effettivamente alla realtà, poichè dopo diciannove anni di interruzione, i Comuni e le Provincie si avviano a tornare ciò che da secoli erano stati nel nostro diritto positivo, ossia degli organismi liberi, enti autarchici dotati di autogoverno. In questo atto normativo è contenuto un impegno legislativo di restituire ai due enti locali territoriali i loro tradizionali caratteri; in via transitoria si adotta un regime intermedio. Questo cadrà non appena potranno essere indette le elezioni amministrative.

2) Con la Legge 4 febbraio 1926, n. 237, il governo fascista abolì il sindaco e la Giunta municipale, e li sostituì con il podestà e la consulta municipale, nei

(1) Nella giustificazione normativa, ossia nell'elencazione dei testi di legge, questo decreto indica ancora l'art. 18 della L. 19 gennaio 1939, n. 129, sulla Camera dei fasci e delle corporazioni; si tratta quindi di un regio decreto legge emanato sul presupposto della necessità per causa di guerra (come è detto poi, più oltre nel preambolo). Solo in D. L. successivi si userà richiamare la L. 31 gennaio 1926, n. 100. Il D. L. ha avuto la promulgazione e pubblicazione speciali, regolate dal R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B.

Comuni minori (con popolazione di meno di 5.000 abitanti); con D. L. 3 settembre 1926, n. 60, conv. in L. 3 giugno 1927, n. 957, e con L. 27 dicembre 1928, n. 2962, furono aboliti dovunque i sindaci e le giunte comunali, i consigli comunali e provinciali e le deputazioni provinciali. Furono istituiti i podestà e le consulte municipali; il primo con funzioni attive e deliberative, le seconde con funzioni consultive. Nelle Provincie furono istituiti i presidi e i rettorati provinciali, ambedue con funzioni deliberative e consultive insieme.

Il podestà e il preside erano nominati con decreto reale, i rettori con decreto ministeriale; i consultori municipali con decreto prefettizio. Con ciò i Comuni e le Provincie restavano sì enti autarchici, ma perdevano l'autogoverno. Invero anche il carattere di enti autarchici era indebolito, poichè, essendo stati grandemente aumentati i controlli statali, la sfera di interessi di cui l'ente Comune o Provincia poteva autonomamente disporre era molto limitata. La scomparsa dell'autogoverno era poi totale; alcuni pensavano che essa fosse soltanto diminuita, osservando che i rettori provinciali e i consultori comunali provenivano da terne formate dalle associazioni professionali; ma poichè neanche queste erano libere, il residuo di autogoverno diveniva una burla.

Le conseguenze furono di incalcolabile portata, essendo scomparse, con l'abolito autogoverno degli enti territoriali locali, le più penetranti forme di educazione civile del popolo e le più immediate palestre per l'addestramento alla vita pubblica.

3) Con questo decreto legge si torna in parte alle leggi in vigore prima delle riforme fasciste, in parte invece si lascia in piedi la legge fascista organica 3 marzo 1934, n. 383, e successive integrazioni e modificazioni. Infatti l'art. 13 del D. L. dispone che siano abrogate le norme di tale T. U. contrarie o incompatibili

tibili con le proprie disposizioni: tutte le altre quindi, non contrarie e non incompatibili, restano in vigore.

Ciò si è dovuto fare per molteplici ragioni: oltre quelle generali, proprie di tutta una legislazione in periodo di guerra — opportunità di non apportare troppe modificazioni, di non alterare prassi alle quali il personale dei Comuni e dei Ministeri è già adusato, ecc. — concorrono ragioni specifiche, e cioè il fatto che i Comuni e le Province del periodo prefascista avevano una struttura differente da quella che essi hanno oggi, anche sotto il profilo della tecnica amministrativa: basti ricordare quello che sono oggi, p. es., i segretari comunali, e l'ampiezza assunta da taluni servizi dei Comuni e delle Province. Tutti questi fatti non sono previsti nella vecchia legge com. e prov. del 1915.

Vi è poi il fatto, comunemente risaputo, che la legge comunale e provinciale, in certo modo, per una tradizione italiana, funge da legge amministrativa generale: difatti la disciplina del ricorso gerarchico e in parte anche del ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, si trova nei primi articoli della L. com. prov.; i quali poi contemplano anche altri istituti che non riguardano solo le amministrazioni locali. E siccome nella L. com. prov. del 1934 il legislatore ebbe l'accortezza di accogliere i suggerimenti che oramai da un trentennio andavano maturando nella dottrina e nella giurisprudenza, l'abrogazione pura e semplice di essa avrebbe fatto fare, alla nostra legislazione, un passo indietro. Nell'attesa quindi che sia emanata una buona volta una legge generale sulla pubblica amministrazione conveniva mantenere in vita il T. U. del 1934, nelle parti in cui esso è ancora utile. E così ha fatto il legislatore con l'attuale D. L.

4) Può dirsi quindi, *grosso modo*, che l'attuale regime dei Comuni e delle Province è quello previsto dal T. U. del 1934, con la sovrapposizione del regime del 1915-23 per quanto riflette il lato soggettivo del-

l'amministrazione, cioè gli organi dei due enti e i loro poteri. *Grosso modo*, perchè vi sono alcune varianti, piuttosto notevoli, sotto l'uno e l'altro profilo.

Secondo l'ordinamento prefascista (T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839) i Comuni avevano tre organi costituzionali: il Consiglio comunale, corpo eletto dai cittadini del Comune, con il sistema maggioritario dello scrutinio di lista, ogni quattro anni. Il Consiglio comunale, composto dagli 80 ai 15 membri, a seconda della classe del Comune, eleggeva nel proprio seno la Giunta municipale e il sindaco; la Giunta era un corpo collegiale, composto dai 10 ai 2 assessori; Giunta e sindaco duravano in carica quattro anni.

Nella Provincia gli organi costituzionali erano invece due: il Consiglio provinciale e la Deputazione provinciale (art. 230 T. U. 1915). Il Consiglio provinciale, nella riforma del 1923, comprendeva dai 45 ai 35 membri; la Deputazione provinciale sempre sei. Vi erano poi altri organi di carattere incerto: il presidente, il vice presidente, il segretario e il vice segretario del Consiglio provinciale (art. 238 T. U. 1915, poi modificato); il presidente della Deputazione provinciale (art. 246 T. U. 1915). Tali organi era incerto se fossero costituzionali, oppure meramente interni dei due corpi collegiali. Le opinioni erano, in materia, divise.

Nel presente D. L. gli organi costituzionali del Comune sono ridotti a due: Giunta municipale e sindaco (art. 1). Quelli della Provincia sono pure due: Deputazione provinciale e presidente (art. 4). In tal modo, per la provincia, si ha un organo, il presidente, sotto certi aspetti nuovo, in quanto esso ha figura propria — non è più cioè il presidente capo della Deputazione provinciale o del Consiglio provinciale — e in quanto è organo decisamente avente carattere costituzionale, nella costituzione della Provincia.

5) Sindaco, assessori, presidente e deputati provinciali sono nominati dal Prefetto (art. 1, 2° c., e art. 4, 2° c.). Con ciò si è ritenuto, nella logica del D. L., di instaurare la transizione alla libera elezione.

Si osservi che sono abolite le nomine con decreto reale (podestà e preside della provincia), o ministeriale (rettori), previste nel T. U. del 1934, e sostituite con nomine tutte prefettizie. Il che, se ha una ragione occasionale nella difficoltà delle comunicazioni tra centro e provincia, ha altresì una sua più profonda ragione intrinseca, essendo la nomina prefettizia, per sua intima specie, più vicina alle sollecitazioni e agli impulsi locali, e più rispettosa nei confronti di essi di quanto lo possa essere una nomina ministeriale o luogotenenziale. È vero che il sistema presenta il difetto di poter portare a un prepotere del Prefetto; ma a ciò può ovviare una più compatta intesa delle forze politiche dei Partiti sul piano locale.

6) Sindaco, assessori, presidente e deputati provinciali possono essere revocati dal Prefetto, per due ragioni: inadempienza dei doveri d'ufficio e motivi di ordine pubblico (art. 1, 3° c., e 4, 2° c.). Si tratta di disposizioni con carattere meramente indicativo.

È questa una riproduzione dell'art. 49 del T. U. del 1934, estesa a tutti i titolari degli uffici costituzionali dei Comuni e delle Provincie. L'art. 49 del T. U. del 1934, ove essa era contenuta, si riferiva soltanto al podestà e al vice podestà.

Nel T. U. del 1915 (art. 149, modif. dall'art. 29 R. D. 1923), il sindaco poteva essere revocato con deliberazione motivata dal Consiglio comunale, seguendo una procedura speciale, o esser rimosso dal Prefetto, o per gravi motivi di ordine pubblico, oppure quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti dalla legge, persistesse a violarli.

Per gli stessi motivi potevano essere sciolti il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale (art. 323 T. U.

1915, modif. art. 105 R. D. 1923): era prescritto che il decreto di scioglimento dovesse essere ampiamente motivato. Per la Giunta municipale e la Deputazione provinciale, non vi erano invece disposizioni esplicite.

Nella legge fascista (artt. 76 e 125), le consulte e i rettorati provinciali potevano esser sciolti per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico.

Tutto questo documenta ancora come, con l'attuale D. L., il Prefetto ha poteri veramente ingenti in ordine ai titolari degli uffici costituzionali comunali e provinciali.

7) E ciò è tanto più rilevante, in quanto contro i provvedimenti prefettizi di nomina e di revoca dei sindaci, assessori, presidenti e deputati provinciali, non si dà alcun gravame, nè in via giurisdizionale nè in via amministrativa (art. 1, ult. c., e art. 4, 2° c.) (1).

Per i provvedimenti di nomina, vi è un'intrinseca ragione di insindacabilità, trattandosi di atti politici — e tali erano anche nella legge fascista —. I provvedimenti di revoca non sono invece atti politici, poichè per essi la legge predetermina i motivi, e quindi stabilisce, di conseguenza, l'obbligo di motivarli. Sono quindi atti amministrativi non politici, dichiarati insindacabili dalla legge.

Il fatto che per questi sia indicato il motivo e sia necessaria la motivazione, ha però una sua importanza, in quanto che, pur essendo escluso ogni gravame, è sempre possibile la rimostranza contro l'operato dei prefetti, di fronte al Ministro per l'Interno o al Presidente del Consiglio, in sede politica. Il che costituisce una valvola di sicurezza per i cittadini e un motivo di cautela per i prefetti.

(1) Invero l'art. 4 richiama solo il 3° c. dell'art. 1, che contempla il potere di revoca del Prefetto, e non già l'esclusione dei gravami.

8) Il D. L. non stabilisce i requisiti positivi per la nomina a sindaco, assessore, presidente e deputato provinciale. Funziona quindi il principio stabilito dall'art. 13 del D. L. stesso, ossia si ricorre non già alla legislazione del 1915-23, ma al T. U. del 1934, in quanto le sue disposizioni siano non contrarie o non incompatibili con quelle del D. L.

Il T. U. del 1934 stabilisce, nell'art. 7 (1), quali requisiti generali, la cittadinanza italiana, il possesso dei diritti civili, la buona condotta morale e politica, la maggiore età e il saper leggere e scrivere. Questi requisiti si intendono tutti applicabili, compresa la buona condotta politica; in virtù di tale requisito non possono infatti coprire gli uffici in questione, le persone di sentimenti fascisti, a prescindere dal fatto che siano stati o no dichiarati incapaci a norma dell'art. 7 u. c., del D. L. (v. oltre, n. 10).

Per il podestà il T. U. del 1934 richiedeva l'ulteriore requisito del titolo di studio (2). Tale articolo

(1) Art. 7. - Per essere nominati ad uno degli uffici e impieghi previsti dalla presente legge, salvo i particolari requisiti richiesti nei singoli casi, è necessario essere cittadino dello Stato, godere dei diritti civili, essere di buona condotta morale e politica, maggiore di età e saper leggere e scrivere.

Per i nati dopo il 1917 la nomina agli uffici anzidetti potrà essere soltanto su coloro che abbiano soddisfatto l'obbligo scolastico a norma del titolo V, capo I, del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli. La prova della buona condotta è data mediante certificato del podestà del Comune di residenza; quella di saper leggere e scrivere mediante certificato dell'autorità scolastica.

(2) Art. 43. - Oltre ai requisiti di cui all'art. 7, per essere nominato podestà o v. podestà occorre aver conseguito almeno il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero altro titolo, del quale sia riconosciuta a tal fine l'equipollenza dal Ministero della Educazione Nazionale.

Il titolo non è necessario:

1) Per coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-18,

10
deve ritenersi però incompatibile con i principi democratici, e quindi non applicabile.

Sempre secondo il T. U. del 1934 le donne non possono ricoprire le cariche di podestà, preside e rettore (art. 269), ma sì quella di consultore municipale (articolo 68) (1), a certe condizioni. Nelle leggi del 1915-23

col grado di ufficiale o sottufficiale presso truppe in zona di operazione.

2) Per coloro che abbiano esercitato, per non meno di sei mesi, le funzioni di sindaco, di commissario regio o prefetizio ovvero di segretario comunale.

(1) Art. 68. - Le donne possono far parte della consulta, purchè, oltre avere requisiti di cui all'art. 7 abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) che siano decorate di medaglia al valore militare o della Croce al merito di guerra;

2) che siano decorate di medaglia al valore civile, o della medaglia dei benemeriti della sanità pubblica, o di quella della istruzione elementare, o di quella di servizio prestato in occasione di calamità pubbliche, conferite per disposizione governativa;

3) che siano madri di caduti in guerra o per la causa nazionale;

4) che siano vedove di caduti in guerra o per la causa nazionale, purchè non siano state private del diritto alla pensione a termini di legge;

5) che abbiano l'effettivo esercizio della patria podestà o della tutela;

6) che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione della terza classe; se nate posteriormente, che producano il certificato di promozione dall'ultima classe elementare esistente al momento dell'esame, nel Comune o frazione di loro residenza. Sul certificato di studi l'autorità scolastica dovrà attestare che lo stesso è valido quale proscioglimento dall'obbligo di legge. Può tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso ad un Istituto o scuola pubblica governativa o pareggiata riconosciuta dallo Stato, di grado superiore all'elementare. Per quanto riguarda le nuove provincie, si terrà conto delle scuole e dei corsi corrispondenti;

7) che paghino annualmente nel comune, nel quale vengono nominate, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura, ovvero per tributi comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a cento lire. Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate per i beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizioni di legge. Alla moglie si

11 della legge 29 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriacchezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in istato di ubbriacchezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Sono eccettuati i condannati riabilitati (1).

Art. 26 (omissis i commi 1, 2 e 3).

Non sono eleggibili:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici;

gl'impiegati degli Istituti locali di beneficenza; coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia e i maestri comunali;

coloro che hanno il maneggio del denaro del comune o non ne hanno reso conto;

coloro che hanno lire vertente col Comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od

(1) A proposito di tale art. si rilevi:

al n. 2, si deve intendere richiamato il R. D. 16 marzo 1942 n. 267, sul fallimento, la liquidazione amministrativa, ecc., in particolare gli artt. 16 (sentenza dichiarativa di fallimento) e 195 (dichiarazione di insolvenza nel procedimento di liquidazione amministrativa);

al n. 3: agli istituti pubblici di beneficenza e agli Enti comunali di assistenza (già Congregazioni di carità) sono equiparati gli enti assistenziali di qualsiasi specie, purchè pubblici;

al n. 6: la pena della detenzione non esiste più;

al n. 9: agli artt. 145, 146, 147, 248 e 324 del c. p. del 1889, corrispondono gli artt. 600, 601, 606, 416 e 635 c. p. del 1930. L'art. 310 è sostituito dall'art. 64 n. 4; il 372 n. 1 e 2, modificato negli artt. 382 e 383; al reato di prevaricazione, corrispondono quelli di patrocinio e consulenza infedele e di millantato credito (artt. 380-382 c. p. 1930); e quello di ricatto, il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 670 c. p. 1930);

al n. 11: l'ubbriacchezza è prevista nell'art. 688 c. p. 1930.

12
appalti nell'interesse del Comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal Comune medesimo;

gli amministratori del Comune e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora.

Le cause di incapacità particolari del sindaco, sono regolate nel T. U. del 1915 all'art. 146:

Art. 146. - (Oltre i casi di ineleggibilità stabiliti dagli articoli 25 e 26) non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulta debitore dopo di aver reso il conto;

il ministro di un culto;

colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno o della (detenzione) non inferiore a tre anni, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Le cause di incapacità particolari dei deputati provinciali sono indicate nell'art. 28 T. U. 1915, al quale l'art. 248, n. 2, aggiunge l'altra causa di essere stipendiato dello Stato.

Art. 28. - Omissis il 1° comma.

Sono eccettuati:

coloro che, non avendo residenza nella provincia, non vi posseggono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati nell'art. 26;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla Provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio o salario dalla Provincia ovvero dai corpi morali o da aziende sussidiate da essa, i maestri, gli impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di beneficenza esistenti nella provincia;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia;

gli amministratori della Provincia e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia, sono stati legalmente messi in mora;

i magistrati di corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Per quanto riguarda le incompatibilità, è anzitutto da tener presente l'art. 27 del T. U. del 1915:

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale, gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato.

Tale articolo si è sempre ritenuto applicabile implicitamente alle Giunte municipali; non era invece applicabile ai Consigli provinciali, ma alle sole Deputazioni provinciali (art. 248).

L'art. 136 del T. U. del 1915 dice semplicemente: «I fratelli non possono essere contemporaneamente membri della Giunta municipale». E quindi due fratelli non possono essere l'uno sindaco, l'altro assessore (cfr. del resto l'art. 63 del reg. com. prov. approvato con R. D. 12 febbraio 1911, n. 297).

L'art. 11 dello stesso T. U. esclude la compatibilità tra le cariche di assessore e di membro elettivo della Giunta provinciale amministrativa. L'art. 143 dispone che nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più comuni (1).

(1) Invece nelle riforme fasciste, si poteva essere podestà di più Comuni. Il che è contrario a principi democratici.

13

Per quanto riguarda la Deputazione provinciale, oltre al già ricordato art. 248, l'art. 138 del reg. com. prov. disponeva che di due fratelli non potessero l'uno essere deputato provinciale, l'altro presidente; tale articolo deve ritenersi anche oggi applicabile, derivando dalla logica dei principi della legge.

È infine applicabile, allo stato dell'attuale legislazione, l'art. 288 in quanto dispone l'incompatibilità tra sindaco e deputato provinciale. Le altre incompatibilità previste da tale articolo, tra sindaco o deputato provinciale e deputato al Parlamento, si applicheranno forse nei rispetti della carica di componente della promessa consulta nazionale.

È da ricordare infine che verificandosi una causa di incapacità o incompatibilità, si decade dalla carica ricoperta. Ciò deriva dai principi generali, e trova una sua parziale esplicitazione rispetto agli assessori e ai deputati provinciali, nell'art. 287 T. U. 1915 (ma v. anche l'art. 149 2° c. dello stesso T. U., per il sindaco). Anche decadenza si ha se i deputati provinciali e gli assessori non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo. Tutte queste decadenze sono pronunziate dal Prefetto, essendo esso l'autorità da cui promana la nomina.

Nelle leggi speciali vigenti nel periodo prefascista erano preveduti altri casi di incompatibilità e di incapacità. È difficile accertare quanto di esse sia in vigore e quanto no, essendo tali leggi quasi tutte cambiate. In linea generale è da ritenere che tali incapacità e incompatibilità siano cadute.

10) Oltre alle predette incapacità, il Decreto stabilisce, nell'ultima parte dell'art. 7, che non possono essere nominati sindaci, assessori, presidenti e deputati provinciali, nonché membri elettivi della G. P. A., coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 1 R. D. L. 8 dicembre 1943, n. 29-B. Si tratta della seconda legge sulle sanzioni contro il fascismo,

che è stata poi abrogata con il D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159: l'art. 1 conteneva, com'è noto, l'elenco di coloro che, *ex lege*, dovevano considerarsi gerarchi del fascismo.

La norma ora in vigore è l'art. 8 del D. L. L. predetto, modificato dall'art. 2 del D. L. L. 4 gennaio 1945, n. 2; essa dispone:

Chi, per motivi fascisti, o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità, che, pur non integrando gli estremi del reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici, per una durata non superiore a dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il successivo art. 3 e il 3° c. dell'art. 8 del D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159, dispongono che tali misure siano adottate da una commissione provinciale all'uopo nominata.

Comune.

11) Il presente decreto dispone che, in casi di assenza o di impedimento, il sindaco è sostituito da un assessore delegato, scelto e nominato dal sindaco, con deliberazione approvata dal Prefetto (art. 2, 1° c.). L'assessore delegato era figura nota nella prassi prefascista; la legge la prevedeva implicitamente, allorchè disponeva (art. 157), che in caso di assenza o di impedimento, sia del sindaco che dell'assessore delegato, assumeva le funzioni di sindaco l'assessore anziano. Norma che deve intendersi richiamata in vigore.

12) Ai singoli assessori possono essere affidati incarichi speciali nell'amministrazione del Comune, da parte del Sindaco (art. 2, 2° c.). È una norma sempre esistita.

13) Il D. L., per quanto riflette la composizione della Giunta municipale, richiama in vigore, tramite l'art. 8, l'art. 135 T. U. 1915, che dice:

Art. 135. - La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco:

di dieci assessori e cinque supplenti nei comuni, che hanno una popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

di dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250.000 abitanti;

di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60.000 abitanti;

di sei nei comuni che hanno più di 30.000 abitanti;

di quattro in quelli che ne hanno più di 3000;

di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti è di due.

14) I poteri e le funzioni della G. M. sono indicati nell'art. 3 del D. L., il quale stabilisce il principio che la Giunta municipale, in regime di transizione, assume le funzioni che secondo le norme del 1915-23 spettavano al Consiglio comunale e alla Giunta municipale. Sono quindi richiamati in vigore i seguenti articoli:

Art. 129. (Modif. dell'art. 23 R. D. del 1923). - Il Consiglio comunale (nella sessione di primavera) esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Nella sessione di autunno:

delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale cui si riferisce il conto;

nomina i commissari per la revisione delle liste elettorali, a termini dell'art. 34.

Si osservi che è con ciò abrogato l'art. 309 T. U. com. prov. 1934, secondo il quale i revisori dei conti erano nominati dal Prefetto.

L'applicabilità dell'ultimo c. è per ora sospesa; si attendono le disposizioni sulle liste elettorali.

Art. 131 - Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

- 1) agli uffici, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;
 - 2) alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesoriere dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;
 - 3) agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del prefetto a senso della legge 21 giugno 1896, n. 218;
 - 4) alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;
 - 5) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;
 - 6) ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edilizia e polizia locale, attribuiti dalla legge ai Comuni;
 - 7) alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;
 - 8) alla costruzione ed al traslocamento dei cimiteri;
 - 9) al concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;
 - 10) alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;
 - 11) ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del Comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;
 - 12) alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e mercati, salvo i ricorsi e le opposizioni anche in merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, (ai termini dell'art. 1, n. 11 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (t. u.)).
- E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono

propri dell'Amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla Giunta od al sindaco (1).

Art. 132 - Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Contro le deliberazioni dei Consigli comunali, relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è aperto il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, (a termini dell'art. 1, n. 1, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico)).

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto convoca gli elet-

(1) Si riporta, per chiarezza, l'art. 53 del T. U. com. prov. del 1934.

Il podestà quale amministratore del Comune, delibera intorno:

- 1) all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 2) al trattamento economico ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani, degli esattori e tesoriere, dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;
- 3) agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge;
- 4) alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;
- 5) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;
- 6) ai regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, edilizia e polizia locale, attribuiti dalla legge ai Comuni, nonché a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;
- 7) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali del Comune;
- 8) alla costruzione, al traslocamento e alla soppressione dei cimiteri;
- 9) al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;
- 10) ai tributi comunali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;
- 11) alle istituzioni ed ai cambiamenti delle fiere e dei mercati;
- 12) ed in genere su tutti gli affari che sono propri del Comune.

tori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrochiani per la nomina di tre commissari, i quali provvedano all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Consiglio comunale.

Contro le decisioni del prefetto è aperto il ricorso, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato (ai termini dell'art. 23, n. 9, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico)).

È inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. 133. - Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal Comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è aperto il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa (ai termini dell'art. 1, n. 1, della legge 17 agosto 1907, n. 369 (testo unico) (1).

(1) Si riportano per chiarezza gli artt. 59 e 60 del T. U. dell'anno 1934.

Art. 59. - Sono sottoposte direttamente al Podestà le istituzioni fatte a favore delle generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di assistenza e beneficenza. Il Podestà tutela inoltre gli interessi dei parrochiani, quando questi sostengano qualche spesa per la parrocchia a termini di legge.

Le istituzioni di assistenza e beneficenza a prò degli abitanti del Comune sono soggette alla sorveglianza del podestà, il quale può sempre esaminare l'andamento e vedere i conti.

Contro le deliberazioni del podestà relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Qualora gli interessi concernenti la proprietà od attività patrimoniale delle frazioni, o gli interessi dei parrochiani, siano in opposizione con quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto nomina un commissario, il quale provvede alla amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al podestà.

Contro le decisioni del Prefetto è ammesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

È inteso il voto del podestà sui cambiamenti della circoscrizione

16

Le funzioni specifiche della Giunta municipale erano indicate negli artt. 139 ss. del T. U. del 1915, modificati dall'art. 25 del R. D. del 1923; prescindendo dalle funzioni che riguardano i rapporti con il Consiglio comunale, la Giunta municipale, ha così le funzioni:

Art. 139. - (Omesso il 1º comma e il n. 1).

1) di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del Comune;

2) di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziato in bilancio per le spese imprevedute ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

3) di concludere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal Consiglio;

4) di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sia generali che speciali;

5) di formare il progetto del bilancio;

6) di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

7) di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

8) di dichiarare i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

9) di promuovere le azioni possessorie.

15) Il sindaco, a norma dell'art. 2 del D. L., convoca e presiede la Giunta municipale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della Giunta stessa (art. 2, u. c.).

Come amministratore del Comune, le funzioni del sin-

daco, quando questo contribuisca al loro mantenimento.

Art. 63. - Sono soggetti all'esame del podestà i bilanci ed i conti delle istituzioni, di cui all'art. precedente, nonché delle amministrazioni delle chiese parrocchiali, quando ricevano sussidi dal comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è ammesso ricorso anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

daco sono indicate nell'art. 151 T. U. del 1915, che corrisponde pressappoco all'art. 52 del T. U. del 1934 (1).

Art. 151. - Il sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale:

1) spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

2) convoca e presiede la Giunta municipale, distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima, veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati;

(1) Si riporta l'art. 52 T. U. 1934.

Il podestà:

1) rappresenta il comune, ne firma gli atti ed assiste agli incanti;

2) sovrintende a tutti gli uffici ed istituzioni comunali;

3) sta in giudizio, per il Comune, sia come attore, sia come convenuto;

4) promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune;

5) convoca e presiede la consulta municipale, stabilendo gli affari da trattarsi nelle singole adunanze;

6) conclude e stipula i contratti comunali;

7) veglia al regolare andamento dei servizi municipali;

8) attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

9) provvede all'osservanza dei regolamenti;

10) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del Comune;

11) esercita le attribuzioni commessegli dalla legge in materia di leva e cura sotto la propria responsabilità l'esatto adempimento delle relative operazioni;

12) provvede alla compilazione e all'aggiornamento dei documenti relativi alla precettazione e requisizione di quadrupedi e veicoli.

13) dichiara a norma delle disposizioni vigenti, i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

14) dichiara i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, fattorini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

15) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà ed altre attestazioni comunali.

La firma del Podestà, quando tali atti debbono prodursi fuori della circoscrizione della provincia, deve essere legalizzata dal Prefetto.

3) propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

4) eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del Comune;

5) stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;

6) provvede alla osservanza dei regolamenti;

7) attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservativi dei diritti del Comune;

10) sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;

11) può sospendere tutti gli impiegati e salariati del Comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12) assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune.

Quale ufficiale del Governo, i poteri e le funzioni del sindaco sono indicati nell'art. 152 T. U. 1915, corrispondente all'art. 54 T. U. 1934, qui riportato perchè più chiaro:

Art. 54. - Il podestà, quale ufficiale del Governo, è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:

1) di adempiere alle funzioni relative allo stato civile e di tenere i corrispondenti registri a norma di legge;

2) di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

3) di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico, informandone le autorità superiori;

4) di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

5) ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

Chi surroga il podestà alle funzioni di cui al presente articolo è considerato quale ufficiale del Governo.

Restano sempre di competenza del sindaco i provvedimenti contingibili e urgenti, previsti sia nel T. U. del 1915 che in quello del 1934.

16) L'art. 3 fa salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore, per quanto riguarda le funzioni della Giunta municipale e, s'intende, anche del sindaco. Si tratta di una valvola di sicurezza predisposta dalla legge, che fa salve le innovazioni apportate da norme emanate dopo il 1915-23, sia che esse tocchino materie le quali cadevano, secondo le leggi del 1915-23, nella competenza del sindaco o della Giunta municipale, sia che esse dispongano attribuzioni di competenza al podestà, che invece i sindaci non avevano, e che ora non possono cadere.

Fra le prime di queste norme, si ricordano quelle sugli Enti comunali di assistenza, quelle sulle polizia stradale (T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740), quelle in materia edilizia (L. 17 agosto 1942, n. 1150), in materia di licenza per pubblici esercizi (D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174 e T. U. di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, art. 96), in materia sanitaria (T. U. 27 luglio 1934, n. 126, p. e. artt. 220-223). Vi sono materie ora avocate quasi completamente allo Stato (p. e. istruzione elementare).

Fra le seconde si ricordano molte norme connesse all'attuale stato di guerra; prime fra tutte quelle in materia annonaria e agricola; alcune norme in materia di requisizioni, ecc.

17) Il D. L. rinvia (art. 5) al T. U. del 1915, modificato nel 1923, per quanto riflette la convocazione e il funzionamento della Giunta municipale.

Per quanto riguarda la convocazione della Giunta, oltre all'art. 151, n. 2, già ricordato, il T. U. del 1915 non conteneva altra disposizione, onde si applicava per analogia l'art. 125, relativo al Consiglio comunale, interpretato peraltro con minor rigorismo procedurale:

48
Art. 125. - La convocazione dei consiglieri deve esser fatta dal sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Sul funzionamento della Giunta municipale, si hanno gli artt. 138, del T. U., e 57-59 del reg.

Art. 138. - La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 57 reg. - I consiglieri eletti a far parte della giunta entrano in carica non appena la deliberazione, con la quale furono nominati, sia divenuta esecutiva.

I membri supplenti possono intervenire alle sedute della Giunta, ma votano soltanto quando manchi qualche assessore effettivo o quando si tratti di affari di cui sono relatori.

Art. 58 reg. - Alle deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dell'articolo 49 (1).

(1) Art. 49 reg. - Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze dei Consigli comunali, non devono computarsi i consiglieri presenti, quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti od affini abbiano interesse, al termine della prima parte dell'art. 292 della Legge. (Questo articolo dice che le proposte degli affari da trattare al Consiglio comunale debbono essere depositate 24 ore prima, con certe forme).

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computa-

Quelle concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Art. 19 reg. - Il segretario del Comune assiste alle sedute della Giunta, ha voto consultivo circa la legalità di ogni proposta o deliberazione, e redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal sindaco, dall'assessore anziano e dal segretario.

Non sembrano invece applicabili gli artt. 296 ss. del T. U. 1915, i quali riguardano esclusivamente i Consigli, comunale e provinciale.

18) I controlli sulle deliberazioni del sindaco e della Giunta municipale, sono invece quelli del T. U. del 1934. Si applicano pertanto i seguenti articoli di tale T. U.

Art. 97. - Le deliberazioni del podestà, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati con le approvazioni di legge, devono essere trasmesse in duplice copia al Prefetto che ne accusa ricevuta.

Il Prefetto munisce di visto di esecutività le deliberazioni che non siano soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, semprechè le riconosca regolari.

In caso contrario può pronunciare l'annullamento per motivi di legittimità, o ricusarne l'approvazione per motivi di merito.

Indipendentemente dal visto di esecutività, le deliberazioni per le quali non sia richiesta speciale approvazione, autorizzazione o parere, diventano esecutive dopo trascorsi venti giorni da quello in cui sono pervenute alla prefettura, senza che questa abbia comunque interloquuto.

È in facoltà del Prefetto di richiedere, quando lo ritenga opportuno, la trasmissione delle deliberazioni anche relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati. In tal caso si applicano a dette deliberazioni le norme di cui al comma secondo, terzo e quarto del presente articolo.

no nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza.

19
Art. 98. - Le deliberazioni del podestà di Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio, sono esenti dal visto di esecutività del Prefetto.

Art. 99. - Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti sono sottoposte all'approvazione della G. P. A. le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

- 1) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo;
- 2) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del 2° comma dell'art. 332;
- 3) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
- 4) acquisto di azioni industriali;
- 5) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 50.000;
- 6) impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le L. 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- 7) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 100 mila, nonchè la costituzione di servitù o enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;
- 8) le locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni;
- 9) prestiti di qualsiasi natura;
- 10) assunzione diretta dei pubblici servizi;
- 11) piani regolatori edilizi e di ampliamento;
- 12) cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura o ricostruzione delle medesime;
- 13) regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilizia, polizia locale, e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;
- 14) ordinamento degli uffici e servizi, e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.

Art. 100. - Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pur non avendo popolazione superiore ai 20.000 siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati nei numeri da 1 a 4 e da 8 a 14 dell'art. preced., sono sottoposte all'approvazione della G. P. A., le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) liti attive e passive e transazioni per un valore eccedente le L. 10.000;

2) impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le L. 50.000, quando non si volgano alla compra di stabili o a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 50 mila, nonchè le costituzioni di servitù o enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta.

Art. 101. - Nei Comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi previsti ai nn. da 1 a 4 e da 6 a 14 dell'art. 99, sono sottoposti all'approvazione della G. P. A. le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) impieghi di danaro per qualunque somma, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

2) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici azioni di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;

3) liti attive e passive e transazioni per un valore eccedente le L. 5.000.

Questa duplicità di regimi giuridici darà luogo ad alcuni inconvenienti, e a questioni giuridiche non semplici, su cui però si deve sorvolare.

Provincia.

19) Nella Provincia può essere istituito un vicepresidente (istituzione facoltativa), nominato direttamente dal presidente, tra i deputati provinciali. Il vicepresidente coadiuva il presidente, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento legittimo. La nomina è approvata dal Prefetto, alla stregua di quanto avviene per l'assessore delegato nel Comune (art. 5). L'articolo 256 del T. U. del 1915 regolava diversamente

20
l'ufficio vicario del presidente (della Deputazione provinciale).

20) La composizione della Deputazione provinciale è quella prevista dalle disposizioni del 1915-23 (art. 8, 1° c.). L'art. 83 del R. D. L. del 1923 dispone in proposito:

Art. 83. - I membri della Deputazione provinciale sono in numero di sei.

Saranno pure eletti due membri supplenti per tener luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

21) I poteri e le funzioni della Deputazione provinciale sono indicati nell'art. 6 del D. L.: la Deputazione provinciale assomma i poteri che nelle disposizioni del 1915-23 spettavano al Consiglio provinciale e alla Deputazione provinciale. È quindi richiamato in vigore l'art. 241 T. U. 1915, e seguenti.

Art. 241. - Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere con le sue deliberazioni:

1) alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2) ai contratti di acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del prefetto, a senso della legge 21 giugno 1896 n. 218;

3) agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della Provincia;

4) all'istruzione secondaria classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

5) agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano un'amministrazione propria o consorziale;

6) al mantenimento dei mantecati poveri della provincia, ed altre spese di cui la legge 14 febbraio 1904, n. 36;

7) alle strade provinciali ed ai lavori relativi ai fiumi e torrenti e posti dalle leggi a carico della provincia;

8) ai sussidi in favore dei comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

9) alla formazione di un bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziato, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo della deputazione e all'applicazione dei fondi disponibili.

- 10) alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;
 11) (Omissis).
 12) al concorso della Provincia ad opere rese per essa obbligatorie a termine della legge;
 13) alla creazione di prestiti;
 14) ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla Provincia e agli interessi amministrativi della medesima;
 15) alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quando anche abbiano un'amministrazione speciale propria;
 16) alla nomina, alla sospensione e revoca di impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle sue materie;
 17) alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;
 18) (Omissis).
 19) alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della Provincia;
 20) alla nomina;

dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, a termini dell'art. 10;
 ... e di tutte le altre commissioni la cui nomina sia devoluta, in tutto o in parte da leggi speciali al Consiglio provinciale.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art. 226 (1).

Art. 242. - Il Consiglio provinciale delibera a termini delle leggi:

- 1) sovra cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei comuni, sulle designazioni dei capoluoghi;
 - 2) sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia;
 - 3) sulla direzione delle nuove strade consorziali;
 - 4) sullo stabilimento dei consorzi;
- e generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge o domandato dal Prefetto.

Art. 243. - Il Consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servi-

(1) Si omettono i nn. 11, 18 e il 2° e 3° c. del n. 20, che non trovano più o non trovano ancora applicazione.

zio pubblico, le attribuzioni che gli sono state dalle leggi affidate.

Art. 250. - La Deputazione provinciale:

- 1) e 2) omissis;
- 3) prepara i bilanci delle entrate e delle spese;
- 4) sospende gli impiegati degli uffici e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;
- 5) nomina, sospende, revoca i salariati a carico della Provincia;
- 6) stipula i contratti, determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;
- 7) delibera sulla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese imprevedute e sullo storno da un articolo ad altro d'una stessa categoria;
- 8) fa gli atti conservatori dei diritti della Provincia;
- 9), 10 e 11) omissis;
- 12) deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della Provincia e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio provinciale, con le forme determinate dai regolamenti generali;
- 13) deve dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto (2).

Si avverta che gli atti previsti all'art. 242 sono dei pareri. Questo articolo darà luogo a grosse difficoltà, stante che i mutamenti di circoscrizione per le Provincie avvengono per legge, e non sembrano abrogate le norme in proposito; per i Comuni vi sono poi le minutissime norme del T. U. del 1934, artt. 30 ss.; i circondari sono aboliti; per le strade statali la Provincia non ha più alcuna competenza (L. 24 giugno 1929, n. 1133); la materia dei consorzi e delle strade consorziali è regolata oggi direttamente da norme apposite del T. U. del 1934 (artt. 156 ss.).

L'art. 243 era già un doppione dell'art. 241, n. 15. Comunque le funzioni in materia di beneficenza e assi-

(2) Si omettono i nn. 1, 2, 9, 10 e 11, relativi ai rapporti tra Deputazione e Consiglio provinciale.

stenza attribuite alla Provincia sono state precisate dalla successiva legislazione (1).

(1) È quindi opportuno riportare gli artt. corrispondenti del T. U. 1934.

Art. 135. - Spetta al rettorato, in conformità delle leggi e dei regolamenti di provvedere:

- 1) all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 2) alla creazione di istituzioni pubbliche provinciali;
- 3) ai contratti in genere ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge;
- 4) agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della Provincia;
- 5) all'istruzione secondaria tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il governo a ciò autorizzato nei limiti delle leggi speciali;
- 6) alle istituzioni pubbliche a beneficio della provincia o di una parte di essa, quando non abbiano un'amministrazione propria o consorziale;
- 7) al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, ed alle altre spese in materia, previsti dalle leggi speciali;
- 8) alle strade la cui costruzione o sistemazione è, per leggi speciali, attribuita alla Provincia, nonché ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della medesima;
- 9) ai sussidi in favore dei comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;
- 10) ai tributi provinciali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro approvazione;
- 11) alla approvazione del bilancio, allo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, alle nuove e maggiori spese, alle quali non sia possibile provvedere con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo del Preside e alla destinazione dei fondi disponibili;
- 12) alle azioni da intentare o da sostenere in giudizio, salvo quanto è disposto al n. 11 dell'art. 133;
- 13) al concorso della Provincia in opere e spese per essa obbligatorie;
- 14) alla contrattazione di prestiti;
- 15) ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla Provincia e alla rappresentanza e tutela degli interessi di dette istituzioni;
- 16) alla vigilanza sopra le istituzioni a beneficio della provincia o di una parte della medesima, anche quando abbiano un'amministrazione speciale propria;
- 17) alla nomina del segretario e degli impiegati amministrativi

22) Delle funzioni del presidente, il D. L. si limita a dire che egli convoca e presiede la Deputazione provinciale, stabilendo gli affari da trattare nelle sinibole adunanze, ed esegue le deliberazioni della deputazione provinciale (art. 5, 2° c., u. p.).

Nel T. U. del 1915 il presidente della Deputazione provinciale:

Art. 255. - Il presidente della Deputazione provinciale;

- 1) rappresenta la Provincia in giudizio;
- 2) procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli 227 e 228;
- 3) forma gli atti relativi all'interesse dell'Amministrazione provinciale;
- 4) ha la sorveglianza degli uffici e degli impiegati provinciali;
- 5) assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;
- 6) firma i mandati col concorso di un altro membro della Deputazione provinciale, del segretario o capo di servizio e del ragioniere.

Inoltre il presidente rappresenta l'amministrazione della Provincia e ne firma gli atti, e compie gli studi

e tecnici degli uffici e delle istituzioni provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizione ed all'adozione, nei loro riguardi, di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salvo quelli contemplati al n. 7 dell'art. 133;

- 18) alla conservazione dei monumenti provinciali;
- 19) al servizio di assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;
- 20) alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia;
- 21) all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, in quanto non vi provvedano consorzi o altre istituzioni autonome;
- 22) alla nomina dei membri di tutte le commissioni, devoluta, in tutto o in parte, da leggi speciali all'amministrazione provinciale;
- 23) alla costituzione di consorzi;
- 24) all'assunzione diretta di servizi pubblici.

Art. 136. - Il rettorato da il suo voto su tutti gli affari per i quali esso sia prescritto dalla legge, o richiesto dal Prefetto.

preparatori per le deliberazioni da sottomettere alla Deputazione provinciale.

Vigendo il T. U. del 1915 era controverso se il presidente potesse prendere deliberazioni proprie della Deputazione provinciale in caso di urgenza, salvo a riferirne alla Deputazione provinciale stessa. Il T. U. del 1934 ammetteva questa evenienza, per il preside, all'art. 134, di cui è attualmente dubbia l'applicabilità.

Art. 134. - Il preside adotta le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al rettorato, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza. Di queste deliberazioni è fatta relazione al rettorato nella prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica.

In casi di negata ratifica, rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo, sino al momento della deliberazione del rettorato.

Alle prodotte deliberazioni si applica il disposto dell'art. 131 (1).

Anche per la Provincia l'art. 6 u. p. fa salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore (v. retro, n. 16); si ricordano le norme sulla maternità e infanzia (L. 10 dicembre 1925), sui servizi antincendi (L. 2 dicembre 1941, n. 1570), sui laboratori di igiene (T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 82-91), sui consigli di leva (T. U. 8 settembre 1932, n. 1332), e in materia di alcune commissioni tributarie varie provinciali.

23) La convocazione e il funzionamento della Deputazione provinciale sono regolati dal T. U. del 1915 (art. 2, 1° c.); cioè dagli artt. segg. :

Art. 252. - Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta si intende adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

(1) Ossia devono essere pubblicate nell'albo pretorio.

Art. 253. - Quando un consigliere comunale o membro dell'amministrazione degli istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella provincia sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, non può nè votare nè intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alla deliberazione della Deputazione provinciale.

Art. 254. - La Deputazione forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 139 reg. - La Deputazione provinciale è convocata dal suo presidente. La deputazione si aduna almeno due volte al mese per la spedizione degli affari.

Al deputati provinciali è applicabile la disposizione dell'articolo 37 (reg. v. retro, n. 17).

Art. 141 reg. - Il ministro dell'interno, presi gli opportuni accordi con gli altri ministri, dà le necessarie istruzioni per la relazione generale che la Deputazione provinciale è tenuta a presentare in ogni anno, secondo l'art. 142, n. 12 della Legge.

Art. 142 reg. - Alle deliberazioni della D. p. si applicano le disposizioni dell'art. 58 (v. retro, n. 17).

Art. 143 reg. - Il segretario capo dell'amministrazione provinciale o chi ne fa le veci, assiste alle sedute della Deputazione provinciale, ha voto consultivo circa la legalità di ogni proposta o deliberazione, e redige il verbale dell'adunanza, che dev'essere sottoscritto dal presidente, dal deputato anziano e dal segretario. Egli deve tenere un registro degli intervenuti e dei mancanti alle singole adunanze.

Questo registro, firmato in ciascuna seduta dai membri intervenuti, è presentato al Consiglio prov. nella prima adunanza della sessione ordinaria.

24) I controlli sulla Provincia sono invece regolati dagli artt. del T. U. del 1934 (art. 8, 2° c.), di cui si riproducono qui i principali :

Art. 145. - Le deliberazioni del preside, nonché quelle del rettorato che non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, devono essere trasmesse in duplice copia per il visto di esecutività al Prefetto che ne accusa ricevuta.

Sono esenti dal visto le deliberazioni che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio e quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati ed approvati nelle forme di legge.

Il Prefetto può annullarle per motivi di legittimità, o ricusarne l'approvazione per motivi di merito.

Trascorsi venti giorni dalla data di ricezione del verbale, senza che il Prefetto abbia comunque interloquito, le deliberazioni diventano esecutive.

Art. 149. - Sono sottoposte all'approvazione della G. P. A. le deliberazioni del rettorato che riguardino i seguenti oggetti:

- 1) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;
- 2) applicazione di tributi e regolamenti relativi;
- 3) acquisto di azioni industriali;
- 4) impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili o a mutui con ipoteca o a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- 5) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonché la costituzione di servitù o enfiteusi, quando il valore del fondo acceda la somma suddetta;
- 6) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni;
- 7) assunzione diretta dei pubblici servizi;
- 8) regolamenti deliberati a norma di legge e in particolare i regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;
- 9) creazione di istituzioni pubbliche a spese della Provincia;
- 10) liti attive e passive, e transazioni, quando il relativo valore ecceda le L. 50.000.

Art. 150. - Per le Province che applichino sovrimposte comprese entro il limite normale, le deliberazioni che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri sono approvate dal Ministero dell'Interno, sentita la G. P. A.

Per le Province che applichino sovrimposte eccedenti il limite normale, l'approvazione è data di concerto col Ministero delle Finanze, sentita la commissione centrale per la Finanza locale.

L'approvazione di cui ai due comma precedenti è richiesta anche se trattasi di spese, alle quali, nell'esercizio in corso, si provveda con prelevamenti dai fondi di riserva,

con storni di fondi, o con nuove o maggiori entrate a norma degli artt. 317, 318 e 319.

Art. 151. - I regolamenti provinciali per i quali non sia prescritta una speciale approvazione ministeriale, dopo approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sono trasmessi in copia dal Prefetto al Ministro competente.

Il Ministro, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti.

Giunta Provinciale amministrativa.

25) La Giunta provinciale amministrativa, secondo l'art. 9 del D. L., ha questa composizione: il Prefetto, o chi ne fa le veci, che la presiede; l'ispettore provinciale; l'intendente di finanza; il ragioniere capo di prefettura; due consiglieri di prefettura, designati dal Prefetto al principio di ogni anno; e quattro membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica, nominati con deliberazione della Deputazione provinciale, approvata dal Prefetto.

Anche il Prefetto e l'intendente di finanza designano i propri supplenti, nella persona di un consigliere di prefettura, un funzionario di ragioneria della prefettura, e di un funzionario dell'intendenza (art. 9, 2° c.).

I supplenti intervengono alle sedute della G. P. A. solo in quanto manchino i membri effettivi della propria categoria (art. 9, 3° c.).

La composizione della G. P. A. è quindi quella prevista dal D. L. 19 maggio 1938, n. 993, conv. nella L. 5 gennaio 1939, n. 132, salvo che i membri elettivi sono nominati dalla Deputazione provinciale, con approvazione successiva del Prefetto, anziché designati dal segretario del partito fascista. Il che dà alla G. P. A. un carattere certamente abbastanza democratico, confermato anche dal fatto che, secondo quanto dispone il successivo art. 11, 1° c., in caso di scioglimento della Deputazione provinciale i membri elettivi decadono di

diritto, restando in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

In sede giurisdizionale la G. P. A. conserva la vecchia composizione (Prefetto, due consiglieri di prefettura, due membri elettivi più anziani), dell'art. 405 T. U. com. prov. del 1934.

26) Le incapacità e incompatibilità per la G. P. A. sono disciplinate dall'art. 10 D. L.

Vi è incompatibilità tra le cariche di presidente, vicepresidente, deputato provinciale, sindaco, assessore di comuni della Provincia, e membro elettivo della G. P. A.

Vi è incapacità per gli stipendiati, i salariati, i contabili delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; per i parenti fino al 3° grado e gli affini di 1° grado con l'esattore comunale o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della ricevitoria o dell'esattoria; infine per coloro che non abbiano i requisiti per la nomina a giudice popolare nelle Corti d'assise (D. L. L. 6 agosto 1944, n. 170; D. L. L. 5 ottobre 1944, n. 290).

È riprodotto, così adattato, l'art. 26 del T. U. del 1934, più che l'art. 11 T. U. 1915.

Si ricorda che le donne non possono far parte della G. P. A. (art. 269 T. U. 1934); e che vige anche per la G. P. A. l'incapacità per i fascisti gerarchi (v. retro n. 10).

27) Riproduce pure l'art. 28 del T. U. del 1934 il 2° c. dell'art. 11, secondo il quale i membri elettivi, che senza giustificato motivo non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica. La decadenza, in questo caso, è pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del Presidente, sentiti gli interessati.

Producendosi vacanza tra i membri elettivi, subentra il supplente anziano; in caso di vacanza di tutti i

supplenti, la Deputazione provinciale deve provvedere con nuove nomine (art. 11, 3° c. e 4° c.). È questa una disposizione che è destinata più che altro a non far applicare gli artt. 4 e 6 del reg. com. prov. del 1911, i quali prescrivevano che in caso di vacanza, provvedeva il Consiglio provinciale alla sostituzione.

28) Ai membri elettivi è corrisposta una medaglia di presenza, per ogni seduta, nella misura determinata da decreto del Ministro dell'Interno, il cui ammontare è a carico della Provincia (art. 12). È questo un ritorno all'art. 10, u. c., del T. U. del 1915.

29) Le deliberazioni della G. P. A. sono valide anche se prese con l'intervento di cinque membri. A parità di voti, prevale il voto del presidente (art. 9, u. c.).

Le attribuzioni della G. P. A. sono quelle del T. U. del 1934, senza eccezione. Si applicano quindi gli articoli 36, 37, 63, 99, 100, 101, 103, 104, 149, 152, 153, 156, 157, 165, 169, 170, 171, 242, 264, 290, 291, 294, 306, 316, 320, 321, 337).

30) L'art. 13 contiene disposizioni transitorie, oltre al ricordato principio di abrogazione delle norme del T. U. del 1934 contrarie o incompatibili con quelle del nuovo decreto.

Si ricorda in particolare che ai prefetti è assegnato il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del D. L. per la nomina degli assessori e dei deputati provinciali, e che entro un mese dal loro insediamento, le Deputazioni provinciali devono provvedere alla nomina dei membri elettivi della G. P. A.

Nei territori soggetti al Governo militare alleato, il D. L. entra in vigore nel giorno in cui il Prefetto della provincia riceve dalla Commissione Alleata copia della « Raccolta Ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 », in cui ora il D. L. è contenuto (v. *Disposizione* del Commissario esecutivo dell'A. C., del 29 luglio 1944, a p. 661 della predetta « Raccolta »).

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 426 - *Soppressione del Governatorato di Roma e disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale*. (Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », n. 9, del 20 gennaio 1945).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, che detta norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i lavori pubblici;

26
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il titolo VIII del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonché il titolo VIII del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativi al Governatorato di Roma, sono abrogati.

Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, al comune di Roma si applicano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 2.

Le deliberazioni dell'Amministrazione comunale, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati, devono essere trasmesse in duplice copia al Prefetto.

Il Prefetto munisce di visto di esecutività le deliberazioni che non siano soggette a speciali approvazioni, semprechè le riconosca regolari.

In caso contrario può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità.

Indipendentemente dal visto di esecutività, le deliberazioni per le quali non sia richiesta speciale approvazione, autorizzazione o parere, diventano esecutive dopo trascorsi dieci giorni da quello in cui sono pervenute alla Prefettura, senza che questa abbia comunque interloquito.

È in facoltà del Prefetto di richiedere, quando lo ritenga opportuno, la trasmissione anche delle deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati. In tal caso si applicano a dette deliberazioni le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Sono immediatamente esecutive le deliberazioni non soggette a speciali approvazioni, quando la maggioranza dei due terzi dei votanti dichiara che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

La trasmissione di cui al primo comma del presente articolo è fatta entro otto giorni dall'adunanza e in nessun caso prima che le deliberazioni siano state affisse all'albo pretorio, in conformità dell'art. 128 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Le deliberazioni dell'Amministrazione comunale che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio, sono esenti dal visto di esecutività del Prefetto (1).

Art. 3.

Sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'Interno le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

- 1) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
- 2) liti attive e passive e transazioni per un valore eccedente le lire un milione;
- 3) alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire un milione, nonché la costituzione di servitù e di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;
- 4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni, quando l'importo annuo della locazione o conduzione superi la somma di L. 100.000;
- 5) assunzione diretta di pubblici servizi;
- 6) piani regolatori edilizi e di ampliamento;
- 7) regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilizia, polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;
- 8) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.

(1) Art. 128 T. U. 1915. - Tutte le deliberazioni sono sempre pubblicate per copia nell'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato, successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel Comune può aver copia delle deliberazioni, mediante pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 4.

Le opere pubbliche del Comune si eseguono in base a progetti compilati dall'ufficio tecnico.

Quando la speciale natura delle opere lo renda necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata, mediante apposita deliberazione, a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e la esecuzione dell'opera.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del Comune, d'importo superiore a L. 2.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a L. 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Ministro per i lavori pubblici.

Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa che si verificano durante l'esecuzione delle opere, quando l'importo di essi non supera il quinto del preventivo.

Il parere del Ministro per i lavori pubblici è richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore ai limiti indicati nel comma terzo, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato.

Art. 5.

I contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, devono essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

È tuttavia consentito di provvedere mediante licitazione privata:

- 1) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo o giustificato non ecceda le L. 1.000.000;
- 2) quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 200.000 ed il Comune non resti obbligato oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia

altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite suddetto;

3) quando si tratti di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 200.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Si può anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda la metà delle cifre suindicate.

Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo il Prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il Comune.

Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Art. 6.

Il bilancio di previsione del comune di Roma è deliberato nei modi e termini di cui all'art. 129 del testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Le deliberazioni del Consiglio comunale concernenti il bilancio sono pubblicate in copia nell'albo pretorio per otto giorni. Durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

Il bilancio è approvato con decreto del Ministro per l'Interno di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per il tesoro.

Col decreto di approvazione del bilancio si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni al bilancio stesso.

Al Ministro per l'Interno di concerto con quello per il tesoro, sono demandate le attribuzioni di cui all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e la determinazione della percentuale delle spese facoltative, anche in deroga

al disposto dell'art. 314 del censato testo unico 3 marzo 1934, n. 383 (1).

(1) Art. 129 T. U. 1915, - v. retro, al n. 14.

Art. 332 T. U. 1934. - I bilanci dei Comuni che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio fra le entrate e le spese effettive ordinarie, aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, sono consolidati per un biennio ed assoggettati all'approvazione della commissione centrale della finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Alla stessa commissione è altresì demandata l'approvazione di tutte le variazioni che, durante il biennio, dovessero essere apportate ai bilanci predetti, per far fronte a nuove o a maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili; nonché l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre un biennio.

In sede di approvazione dei bilanci, la commissione ha tutti i poteri indicati dall'art. 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione dei Comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.

Essa può, inoltre, rivedere le tariffe delle imposte e i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitoli di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta, o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale, e promuovere le modificazioni necessarie.

Può, infine, in casi eccezionali, autorizzare l'applicazione di nuove imposte di consumo su voci comprese nella tariffa annessa al R. D. 24 settembre 1923, n. 2030, concernente i soppressi dazi interni, ad autorizzare altresì ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, nonché ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio dei bilanci.

(Osservazioni: I « poteri indicati nell'art. 306 », di cui al 3° c., sono i poteri di modificare il bilancio per assicurare il pareggio e garantire insieme l'andamento dei servizi pubblici obbligatori: sono richiamati gli artt. 314, 320 e 321 del T. U. del 1934.

Sull'integrazione dei disavanzi dei Comuni v. anche il recente D. L. L. 24 agosto 1944, n. 211, in G. U. n. 60, del 26 settembre 1944).

Art. 314 T. U. 1934. - I Comuni e le Province che eccedono i limiti normali delle sovrimposte possono essere autorizzati a man-

Art. 7.

Le deliberazioni del Consiglio comunale di Roma concernenti l'assunzione dei mutui sono approvate con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 8.

Il decreto Ministeriale che approva il bilancio deve essere pubblicato per copia all'albo pretorio per otto giorni e durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico.

tenere od iscrivere nei loro bilanci, spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizza l'eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per la sanità e l'igiene, l'educazione nazionale, l'assistenza e la beneficenza, l'agricoltura e i servizi postali, telegrafici e telefonici.

I Comuni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione d'indumenti, di libri di testo ed altro occorrente per l'istruzione, sempre che a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.

I Comuni che eccedono il secondo, ma non il terzo limite delle sovrimposte fondiarie, possono essere autorizzati a mantenere nei propri bilanci i soli contributi a favore di istituzioni locali di assistenza, il cui funzionamento non potrebbe essere assicurato senza le contribuzioni medesime.

Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti minimi indispensabili, e non possono superare, in alcun caso, per i Comuni e le Provincie che eccedono i limiti normali, il dieci per cento delle entrate effettive ordinarie.

Tale percentuale è ridotta al cinque per cento per i Comuni e le Provincie che eccedono il secondo limite.

Nel calcolo delle percentuali suaccennate non si tiene conto, per i Comuni e le Provincie di cui al comma precedente, delle eccedenze di sovrimposte in confronto al secondo limite, né delle altre imposizioni eccezionali prescritte per eccedere detto limite.

Quando le nuove spese facoltative non riguardino la sanità, e l'incolumità pubblica, rimane fermo l'obbligo di aumentare, se del caso, contemporaneamente del cinque per cento dell'importo di esse il fondo destinato alla refezione scolastica, ovvero al patronato scolastico, ai sensi di legge.

Contro il decreto Ministeriale è ammesso soltanto ricorso per motivi di legittimità al Consiglio di Stato, da parte dell'Amministrazione comunale e di qualsiasi contribuente.

Il termine per la presentazione del ricorso e per il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà.

La Sezione pronunzia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Art. 9.

L'assegnazione e la erogazione dei contributi dello Stato a favore del comune di Roma sono regolate dalle relative leggi speciali.

Art. 10.

Gli atti del Comune, concernenti la erogazione di somme poste a carico del bilancio dello Stato, sono parificati, a tutti gli effetti, a quelli compiuti dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 11

Il tesoriere del Comune rende il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, il Ministro per l'interno lo fa compilare d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila, il cui ammontare viene devoluto a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.

Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'anno precedente in seguito alla relazione della Giunta ed al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione.

Della deliberazione del Consiglio comunale è data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico o di scarico ed agli amministratori che furono designati responsabili, con notifica, contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il sindaco, a mezzo di avviso da affiggersi all'albo pretorio per almeno otto giorni, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nell'ufficio di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito, il tesoriere e gli amministratori nonchè qualunque contribuente possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni e reclami.

Trascorso il termine suddetto, il conto, coi documenti giustificativi dell'entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni e reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal sindaco al Ministro per l'Interno, per l'approvazione.

Il conto consuntivo è approvato con decreto del Ministro per l'Interno.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale che approva il conto consuntivo è notificato e pubblicato, a cura del sindaco, nei modi e nei termini stabiliti nel quinto comma dell'articolo precedente. Contro di esso è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati, del sindaco nonchè di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato a termini del comma suddetto.

Art. 13.

Per quanto riguarda l'applicazione dei tributi restano ferme, per il comune di Roma, le disposizioni del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte nonchè quelle del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 14.

In casi eccezionali il sindaco prende, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che, a termine dell'articolo 139 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modifica-

zioni e aggiunte, rientrano nella normale competenza della Giunta municipale, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione, e sia dovuta a cause nuove o posteriori all'ultima adunanza della Giunta stessa.

Di tali deliberazioni è fatta comunicazione alla Giunta municipale nella sua prima seduta per la relativa ratifica. Nella sessione di primavera di ciascun anno è comunicato al Consiglio comunale l'elenco delle deliberazioni d'urgenza adottate dal sindaco all'anno precedente (1).

Art. 15.

Il Ministro per l'Interno assegna al sindaco ed agli assessori del comune di Roma un'annua indennità di carica che grava sul bilancio del Comune.

Art. 16.

Sono abrogate tutte le norme contrarie od incompatibili col presente decreto.

Art. 17.

Fino a quando non saranno espletate le elezioni amministrative il sindaco verrà nominato dal Ministro per l'Interno. Verrà parimenti nominata dal Ministro per l'Interno una Giunta municipale provvisoria che eserciterà anche le attribuzioni del Consiglio comunale. La Giunta municipale provvisoria sarà composta di dodici membri effettivi e sei supplenti.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944.

(1) Art. 139 T. U. 1915. - v. retro, n. 14.

INDICE

R. D. L. 4 aprile 1944, n. 111, *Norme transitorie per l'Amministrazione dei Comuni e delle Province* . . . Pag. 1

COMMENTO:

<i>Disposizioni generali</i>	»	6
1) Scopo del D. L.	»	6
2) Riforme fasciste	»	6
3) Riforme del D. L.	»	7
4) Organi costituzionali del Comune e della Provincia	»	8
5) Nomina dei titolari dei relativi uffici	»	10
6) Revoca dei titolari di tali uffici	»	10
7) Esclusione di gravami	»	11
8) Requisiti positivi per la nomina agli uffici costituzionali	»	12
9) Requisiti negativi: incapacità e incompatibilità	»	14
10) In particolare gli ex gerarchi fascisti	»	19
 <i>Comune:</i>		
11) Organi vicari del sindaco	»	20
12) Incarichi agli assessori	»	20
13) Composizione della Giunta municipale	»	21
14) Poteri e funzioni della Giunta municipale	»	21
15) Poteri e funzioni del sindaco	»	25
16) Leggi speciali in vigore	»	28
17) Convocazione e funzionamento della Giunta municipale	»	28
18) Controlli sui Comuni	»	30

Provincia:

19) Organi vicari del presidente	32
20) Composizione della Deputazione provinciale	33
21) Poteri e funzioni della Deputazione provinciale	33
22) Poteri e funzioni del presidente	37
23) Convocazione e funzionamento della Deputazione provinciale	38
24) Controlli sulla Provincia	39

Gisnta provinciale amministrativa:

25) Composizione	41
26) Incapacità e incompatibilità	42
27) 28) Membri elettivi	42-43
29) Funzioni della G. P. A.	43
30) Disposizioni transitorie e applicazione nel tempo e territoriale	43
D. L. 17 novembre 1944, n. 426. <i>Soppressione del Governatorato di Roma e disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale</i>	44

FINITO DI STAMPARE
L'1 FEBBRAIO 1941
NELLO STABILIMENTO S.T.E.I. IN ROMA
VIA CESARE TRACASSINI, 60

33

**FASCICOLI DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE**

34

- Riammissione in servizio, revisione e ricostruzione della carriera dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- Modificazioni al Codice penale.
- Norme sulle imposte dirette.
- Norme per la formazione delle liste elettorali.
- Modificazioni al Codice di procedura penale.
- Sospensioni di termini.
- Norme sui commissari e curatori speciali.
- Provvedimenti in materia agraria.
- Provvedimenti per la ricostruzione edilizia ed industriale.
- Modificazioni delle Leggi di P. S.
- Assetto della legislazione nei territori liberati.

Aumento 10%

AL PROCURATORE DEL RE

NAPOLI

I sottoscritti avvocati, difensori di Angrisani Alberto, espongono quanto segue. Il dr. Angrisani è stato querelato dal sig. Paolo Restaino per aver pubblicamente affermato che il Restaino, essendo commissario al comune di Somma Vesuviana durante l'epoca dell'occupazione tedesca, si era posto agli ordini di costoro. Poichè a sua volta il dr. Angrisani ha presentato denuncia contro il sig. Restaino, specificando i fatti ed indicando le prove, e tali fatti cadono sotto la legge che punisce i delitti del fascismo, è necessario che i due processi siano abbinati e siano entrambi giudicati dal tribunale competente, che è quello dell'epurazione.

Pertanto i sottoscritti domandano che i due processi vengano rimessi al tribunale provinciale per l'epurazione.

Con ossequio

Napoli, 16 giugno 1944

36

ALL'ALTO COMMISSARIO PER L'EPURAZIONE

SALERNO

Il sottoscritto dr. Alberto Angrisani fu Gennaro, domiciliato in Somma Vesuviana, commissario della sezione combattenti, espone quanto segue:

Il notaio Paolo Emilio Restaino, che fu già commissario al comune di Somma in epoca fascista e lo era al tempo dell'occupazione tedesca, ha commesso i seguenti fatti:

1) Non aderì all'invito rivoltogli di costituire un gruppo di patrioti per resistere contro fascisti e tedeschi e nessun appoggio diede a tale iniziativa. Le persone che lo invitarono sono il dr. Ettore Savarese, sostituto procuratore del re presso il tribunale di Napoli, il prof. Francesco De Martino, ordinario nell'Università di Bari ed il dr. Luigi Auriemma, già detenuto in carcere perchè propagandista delle notizie di radio Londra.

Assieme ai due ultimi, che erano membri del partito d'azione ed organizzavano il movimento, lo stesso rivolse analoghe richieste al maresciallo dei carabinieri Gerino Salvatore e ne avendo rifiuto. Le armi dei carabinieri furono consegnate ai tedeschi.

2) I cittadini furono costretti a consegnare animali ai tedeschi per mezzo di nostri agenti. Si indicò per ora, salvo a completare il rag. Giudetti, il prof. Ing. Pietro Aiello, residenti in Somma Vesuviana.

3) Il commissario, cooperato dal maresciallo, fece pubblicare un bando col quale si costringevano i cittadini a consegnare venti asini, minacciando che in caso di rifiuto sarebbero stati requisiti altrettanti uomini. Il banditore fu Iannone Giuseppe fu Vincenzo. Tra coloro che dovettero consegnare gli asini si indicano per ora Molaro Pasquale fu Rosario, Esposito Fiore fu Salvatore, Alaia Ignazio fu Giovanni, Auriemma Pasquale fu Francesco, domiciliati in Somma, via Annunziata. Costoro possono dire che le pressioni furono anche esercitate dal maresciallo.

4) Il commissario fece pubblicare un bando col quale si minacciò la popolazione di rappresaglia, se fossero continuati i tagli dei fili telefonici delle linee tedesche, compiuti da cittadini, che erano membri del partito d'azione, i cui nomi sono Lo Sapia Francesco e Granata Giovanni fu Pasquale.

Quel che è più grave, invitò gli ex militi contrareai Pendel Domenico, D'Avino Aniello di Giovanni e Sorrentino Vincenzo di Alfonso, residenti in Somma, a costituire squadre di protezione delle linee telefoniche tedesche e ne ricevette rifiuto. In tale azione era cooperato dal maresciallo.

5) Fece in sua presenza e per suo ordine forzare la porta dei bar di proprietà di D'Avino Giuseppe, del fabbro Francesco

Comoda Samuele e
 un signore elementare e proporzionale
 Nature della scuola di scuola.
 iscritto al posto nel '25. Ha
 partecipato alla loro patria fino
 alla sua gliimento e
 fu costretto a iscriversi al posto
 perché nel suo paese originario
 (Gravina N Puglia) era sistematicamente
 combattuto da fascisti
 lo è presentato al comitato di 66
 come nostro aderente -
 raccomandato al 2° Barone de
 partito socialista N scuola.

Elena d'Aosta -

raccomandare al nunzio per il proprio
 d. P. Pasquale per la figlia Beatrice,
 che deve iscriversi, per una abitazione
 N. n. =

=

Al pap. Lord' di un certo is. -

raccomandare Spilimmi Bob - (17 luglio)

Renato, sig. Augusto Salvatore, prof. Vidali Antonio, avv. Carlo Ruggiero, dott. Pasqualicchio Pasqualino, sig. Nicola Scopece, avv. Alessandro Rocco. 39

Sono così rappresentati tutti i partiti antifascisti di Foggia e provincia, che costituiscono il Comitato di Liberazione e la connessa giunta esecutiva.

A richiesta di tutti i delegati assume la presidenza l'avv. Pasquale Schiano — da Napoli — Segretario del centro Meridionale del Partito d'Azione.

Funge da Segretario il sig. geom. Matrella Antonio.

Il Presidente — dopo una breve esposizione sulla situazione politica generale — precisa che lo scopo primo è quello d'ottenere la partecipazione del popolo italiano alla guerra di liberazione e di purificazione — epperò fa appello alla concordia ed all'unità di tutti i partiti antifascisti. —

40
Della riunione hanno partecipato i rappresentanti della
C. G. d.
i quali hanno visto l'espresso della stampa di
Lavoratori al P. T. A.

Ritorno alle autonomie concordi e provvedimenti
tra il primo N. Lazio del 19 giugno 44, ed
quei si include che Lazio e gli altri 5 comuni
del suo mandamento porrio alla provincia
N. Coasta (in quella N. Benevento) =

Foggia

15 giugno 1964

41

Nella sala del Partito e Arma di Foggia 15 giugno 1964 si sono riuniti
i Segretari della Sezione della Provincia che hanno proceduto
alla nomina del Comitato Provinciale che risulta così composto:

Avv. Giuseppe Colaninici (Foggia), ^{Foggia} Prof. Ubaldo Luparelli (Foggia)
Avv. Ubaldo Lanzetta (Mantova), Prof. Raffaele Perini (Monte S. Angelo)
Prof. Alfredo Maffei (S. Severo), La Scala Attilio - Frosone -
Lo Pace Ubaldo (Cervinara) - Luigi Di Giacomo, Mario Simon -
Segretario del Comitato ^{Provinciale} è stato nominato l'Avv. ~~Giuseppe Colaninici~~
Ubaldo Lanzetta - L'ufficio stampa e propaganda è stata affidata
al compagno Mario Simon -
Segretario della Sezione di Foggia è stato nominato
l'Avv. G. Colaninici

per il Prof. Dr. Martini

42

Belli Salvatore fu Raffaele (com. in Venezia)
Ha infamissimi annetti, risulta persona
molto corrotta e capace di coprire la
carica di fiduciario del partito a cui appar-
tiene -

Mercogliano Giacomo fu Giacomo
Yuso Mario di Luigi

cont. rappresentati
tutti al Senato

i rappresentanti non tutti residenti a
Pollina Trochia - Pinob
Molti esordi

Fiorillo	vico	Raffaele	di Antonio
Fossa	in valle	Enrico	Nicola
Menna	casale	Vincenzo	Antonio
De Stefano	S. Pietro	Ferdinando	Leonardo
+ Porto	casale	Luigi	fu Luigi
Amoroso	casale	Vincenzo	fu Carlo
	in valle	Cesare	di Vincenzo
	casale	Ciacinta	
Parisi	S. Luca	Salvatore	
+ Scitatis	Sancti	Pasquale	di Antonio
Capasso	Sancti	Vincenzo	fu Gaetano
Storia	casale	Vincenzo	di Gaetano
San Pietro	"	Pasquale	fu Luigi
Capasso	"	Antonio	di Vincenzo
Chia		Pasquale	di Vincenzo
Stefano	Stefano	Ferdinando	di Antonio
		Giuseppe	di Antonio
Aliperto		Antonio	
		Raffaele	
Polite	casale	Antonio	di Carmine
De Domenico	"	Luigi	fu Antonio
De Stefano	"	Giuseppe	di Francesco

berthe r
Journal

Partita d'azione

COMITATO PROVINCIALE

NAPOLI

....

NAPOLI *de quibus*
Via Mezzocannone, 53 - Tel. 23537

1944

Alle Compagne Fidei

$\frac{500}{16}$

8315 :
3315
515

520
522
507
518
506
500
528
505
500
524
492
515

612

410

642
6261

181
154

27

1312

SEPE MICHELE

FABBRICA DI MOBILI

Corso Meridionale 21 - Via Pavia, 1-2-3

NAPOLI

TELEF. 51968

Il _____ 19 _____

- 1. Sepe Michele N. Vincenzo
- + 2. ~~Pietro Giuseppe N. Marco~~
- 3. ~~Stefano Vincenzo N. Tommaso~~
- 4. Sepe Francesco N. Vincenzo
- 5. Cranghese Raffaele N. Carmine
- 6. ~~Stefano Ferdinando N. Maria~~
- 7. ~~Paolino Vincenzo N. Marco~~

Casuale

Paghi a filio -

La Sepia Francesco N. Luigi - La Bossio

Granata Giovanni fr. Pasquale - Asp. Anselma } =

Luigi Raffaele
fr. suo
Cesario Salvatore
N. fuoro

Casuale

Di Lerno Pasquale fr. Pasquale
(in Roma)
galline (mercatale)



68

IL NUOVO RISORGIMENTO
giornale di cultura politica

DIRETTO DA
VITTORE FIORE

EDIZIONI DI STUDI STORICI, POLITICI E SOCIALI

VIA CALEFATI 133

BARI

TEL. 13-4-32

Bari, 15-X-46

Caro professore,

Per dare a quest'ora la sua provvidenza
a far qualche copia della sua relazione.
In tal caso mi la bontà di restituire
una copia. Anche altri compagni
messicani. Resideremo leggerla.

Comune in N. R. Centro di collaborazioni
e di un numero quasi: Doppia mente
quasi 20 es. articoli. Requisito
abbonamenti. Si emettono o comunque
aiuti. Navigazione in acqua per
molte volte. Nel
tutte bene

Il giornale di S. Anselmo e
Mompione Salvatore —

Si desidera qualche nota di cronaca
sulle sue fatti di S. Anselmo —
Dovi G. Lombardi

su L'Esca

- N. 3 Collegio Uninominali o Sistema Proporzionale?
 " 6 Pensimento e Mobilitazione del Lavoro
 " 7-8 Partiti o Collaborazioni?
 " 12-13 Difendere l'Italia e gli Italiani: La Ricostruzione della Scuola: gli insegnanti
 " 15 i dem _____ : La carriera degli
 " 18 i dem _____ : Libertà d'insegna (insegnanti
 mento e note informative)

Autografo F.T. "Verso la Vita"

27/10. Alighieri 138

FRONTE NAZIONALE DI LIBERAZIONE

COMITATO PROVINCIALE DI FOGGIA

VIA OBERDAN, 9

MEMORIALE concernente i bisogni della CITTA' di FOGGIA
nel momento attuale e di carattere urgente.

- 1) Riattivazione di una coppia di treni per la popolazione civile sulle linee Foggia-Napoli, Foggia-Bari, Foggia-Potenza, Foggia-Lucera, Foggia-Manfredonia e Foggia-S. Vito Chietino.
- 2) Riattivazione e riapertura della Cartiera, già gestita dallo Istituto Poligrafico dello Stato.
- 3) Riattivazione della Officina Gas, indispensabile per la popolazione.
- 4) Riapertura, previa ricostruzione, della Fabbrica Laterizi, indispensabile per i bisogni inerenti alle riparazioni e ricostruzioni edilizie.
- 5) Riapertura della Tipografia "La Fiammata", che dispone di larghe possibilità di produzione tipografica.
- 6) Riapertura di un Cinema (es.: Cicolella, non requisito).
- 7) Riapertura della Fabbrica di Conserve Alimentari (Cicolella) per i bisogni della popolazione civile.
- 8) Ritorno degli Uffici già esistenti in Foggia e trasperiti altrove per ragioni allora contingenti.

IL COMITATO di LIBERAZIONE - FOGGIA

Nicola Spina
Antonio Spina
Antonio Spina
Dot. Lepe Polonolo

LEGA DEGLI AGRICOLTORI (piccoli e medi proprietari, conduttori di-
retti e fittavoli) del comune di

N O L A

I sottoscritti agricoltori dichiarano di aderire alla
lega di categoria del comune di -----, ed all'uso ele-
gono a propri rappresentanti i compagni appresso indicati, per tutti
gli effetti anche presso la corrispondente Camera Circondariale
ed Ufficio Provinciale :

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

53 allorchè si legge

gentilissimo Professore, siamo all'incirca
presenti alla polizia che ~~si trova~~
~~ad alcuni amici, fra i quali vi era~~
l'ing. Diello, la radio inglese in casa (che
riemmo), finì ad alcuni amici, fra i quali
vi era l'ing. Diello: se, come ne ho la cor-
tezza, tutto finirà bene ed i nostri amici
torneranno fra noi, indagheremo minutamente
e ~~se risultano~~ ^{passionatamente} vera questa strana nece-
ssa che mi rifiuto di credere vera, colui
ci noi che proseguirà a conservare l'uo-
na amicizia con l'accusatore, non ri-
morrà, e se ne anche il mondo, più
nella vecchia Per-
nici amici.

Questo Siri e confermo - non per
proibizione alcuna né all'ing. Diello, né
ad altri, non avendo certo autorità di sorta.
Per una parte Per reclusi ritorno dal
carcere e tentò rimare l'unica vitti-
ma contro la quale si accanì la poli-
zia, insieme... con Voi -
Specialmente in seguito a ciò che
Voi gratuitamente avete affermato

[Faint, mostly illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

potremo scrivere anche una non
 nuova Dichiarazione per liberazione
 dalle monache torture

[Faint, mostly illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

Ma anche per lui la buona causa fu vinta.
 Alle 22 del 12 Dicembre una scampagnellata ^{lunga} ~~falla~~
^{irritante} ~~per~~ ^{di} ~~due~~ ^{giorni} ~~di~~ ^{due} ~~giorni~~
 venne ad interrompere ~~il partito~~ ^{il partito} ~~avuto~~
~~con mio cognome~~; mi recai personalmente
 alla porta - Era la vostra Signora Atterri-
 to che ^{navrantemente} ~~veniva~~ ^{ad} ~~invocare~~ ^{l'orrendo} ~~il~~ ^{caso} ~~buio~~ ~~aiuto~~; fui
 assalito da un tremito nervoso che durò una
 buona mezz'ora non facendomi neanche par-
 lare - Tremore più di tutti per il mio: durai
 ma - Debole di salute, all'inizio della mia
 vita professionale, con pochi anni di servizio
 con un bambino di due o tre anni senza
 beni di sorta - caso disperatissimo poi che
 egli era il proprietario della casa e della
 radio che si ~~ascoltava~~ ^{ascoltava} - egli poteva in
 un attimo di disperato collare ~~il~~ ^{il} ~~confessore~~
 e rovinarsi e rovinare gli altri tre
 amici! ^{beni} questo solo - ~~o~~ ^o ~~voi~~ ^{voi} ~~non~~
 che per un istante ~~fu~~ ^{fu} ~~prossimo~~ ^{prossimo} ~~al~~ ^{al} ~~rispetto~~ ^{rispetto} ~~di~~
 debolezza: non eravate il silenzio ma
 il ~~fu~~ ^{fu} ~~irremovibile~~, anche di fronte alla
 più terribile tortura dell'Inquisizione?
 Così, sempre, vi avevo immaginato! -

mi ripresi - il tremore scomparve - sentii un
 impreciso racconto della vostra Signora - poi
 no paragonavo altri, Heronisti, Partanino, la
 signora Antonina - altri ancora - Ma mi
 ero ripreso e potii interrogare, indagare, anal
 tare e rapidamente precisare e concludere
 per la salute e sicurtà, ~~diversi altri, tutti~~ ^{per la salute e sicurtà} ~~degli amici~~ ^{per la salute e sicurtà} re
 presi tutta l'audacia volitiva della mia
 bella giovinezza - Pensai rapidamente a tutto
 a modificare ~~perché~~ ^{perché} ~~la~~ ^{la} ~~raccomata~~ ^{raccomata} ~~Pichin~~ ^{Pichin}
 ragione di Partanino: egli accompagnato
 dal padre quasi tutte le sere andava dal
 prof: Antonino per avere l'elucidazione
 in filosofia avendo proprio ora come lice
 lista iniziato tale studio -

Il ~~prof: Antonino~~ ^{Mandai} in caserma la Signora, Part
 tanino, Heronisti - affinché ^{vi} ~~avessero~~ ^{avessero} ~~il~~ ^{il} ~~prof: Antonino~~ ^{prof: Antonino} ~~e fatto~~ ^{e fatto} ~~capire~~ ^{capire} che a
 nessuno lavorato e bene ed audacemente,
 et queste tenute vocali, cioè il prof: An
 tonino, alto il morale -
 Assegnai a ciascuno le opportune mansioni

5X

Ueni come pissurino alle 5 del Venerdì
13 con mio nipote e paterino vennero
a Napoli le Signore -

[Faint, mostly illegible handwritten text]

[Faint, mostly illegible handwritten text]

Praviecurari tutti, "ho previsto, fino, il peccio, e
vi posso assicurare che vivremo, se tutto
obbedirete senza chiedere spiegazioni o chiacchiate
che del resto mai avete... ^{che si come faranno}
~~vennero a Napoli il Venerdì alle 5 con una~~

~~ripote, la ripote e festame -~~ ¹³⁻ ~~Il Venerdì~~
finanche alle parole felicemente affettive
del prof: Amicenna, ^{il Venerdì} padre. Il mat-
tino del Venerdì alle 7 andò a casa con un
giri, in casa il vecchio: ^{Domeneio} in un ditto tutto
id e non gli aveva causata alcuna emozione.
Vi dico pensavo tutto, finanche a chi
Toussaint ^{autale} ~~volgare~~ a Roma, ^{alle persone alle quali indirizzava}
in caso di necessità -

Il vecchio padre non venne se me il alle
nove e mezzo, allora allora era partito
l'auto con gli arrestati, andai io a casa
sola accompagnata da uno dei diversi che
vennero ad offrirmi de loro servizi per
gli arrestati, ed, uscente, mi accorsi di
essere pedinato da un poliziotto.

Non mi arrestai perciò nell'opera pre-
fissa andai a Sant'Anastasia a procurarmi
mi appoggi (mi tenne compagnia proprio l'ing.
Ariello superiore ad ogni elogio per il suo com-
=

portamento per gli amici ~~destituiti~~ sempre ³
giunto dal poliziotto, espletai la mia opera
mattinale, - Nel pomeriggio mi recai ad Ottavio
no int. di nuovo a casa mia ove dovevo at-
tendere le risultanze della gita a Napoli - e
vennero le Signore ed ascoltai i loro raccon-
ti, le loro lamentate: rimproverai con molta
ferocia la vostra Signora perché non aveva
eseguita completa la sua consegna (Del capo della
Politica doveva andare solo la Signora ^{durante la notte} e
quali si era ricorso a nessun altro) -
Ma il peggio capitò il pomeriggio del Venerdì
Sabato ¹⁸ quando giunse il vostro messaggio ~~che~~
~~diceva~~ "Vado a Poggioreale, - E al prof. An-
rienna? e Di Palma? cosa ne direi di loro?"
Proprioamente mi convinse che non vi era da temere
il collasso di Curiamma, bensì il vostro - Ebbi
uno scatto terribile contro di voi, poi contro la
vostra Signora appena compresi che avrebbe
eseguito gli ordini ^{assurdi} da voi scritti. Amaramente
affermai: non si mettano allo sbaraglio degli
amici quando poi si gettano in un canto per
aprire a testa propria. ... E non volli più

...altro, non affermai: ringraziate la
figura che abbiamo salvato e non lo più come
il primo non si salvano gli altri! - 60

E proseguirò nell'opera nostra -
Il pomeriggio della domenica (quando già avevo
saputo che la vostra Signora aveva fatto l'incen-
so ed' aver: D'avanzo si occuparsi di voi, di
solo voi) facemmo un contasse in una vo-
stra puletta poi che non vi era la Madre
che avrebbe dovuto attendere, gli feci una rapida
ma esauriente relazione, gli scorrevo i sei
parsi che si dove fare, - ritornò la sera
tardi, con la vostra Signora prendemmo gli
ultimi accordi, il lunedì doveva ripartire
per Napoli e quindi recarsi a Verona in de-
vita -

Invece il lunedì alle 21 ritornò a casa
mia con la vostra Signora: a questa
fissi subito Teri siete stata ad invitare
l'avo: D'avanzo - Protesto che era menzo-
gna, non aveva fatto alcun incenso ad
alcuno - Ma le feci intendere che non po-
tevo prestarle fede e quindi non avrei
be saputo nulla da me -

61
Già sapevo come le cose si erano messe
a Napoli esclusivamente per opera vostra
Chio. comprese benissimo vostro Tenetello che
non inerte o voler ~~o~~ seguire una
via che aveva già iniziata.

Mandammo anche a Roma, e possiamo
assicurare con sicura fede che ci occupammo conser-
evolmente di tutti e quattro pur avendo
già conosciuta la vostra strana, inequivoca-
bile, inescusabile Dichiarazione -

Non siete stato, gentilissimo professore
lasciato solo ~~in~~ ⁱⁿ ~~una~~ ^{una} ~~tutti~~, palange ferrea
e disciplinata, che nulla ha potuto in-
frangere ed è rimasta salda ed intatta
di pettegolezzi altrui -

E ricordatevi che della palange ha fatto
parte l'ing. Orullo -

Dopo ciò credo di avervi dato le spie-
gazioni che desideravate con la vostra
dell'11 corr. -

Ed aggiungo solo che ho il cuore in me -

62 ^{per figlio lo stesso}
nullo perché anche a fastidioso, debbo rivolgere
questo consiglio
il invito di non essere ~~per avvicinato~~ avvicinato.

Non ~~esse~~ si può, che chi avanza, inter-
nare indietro - et io vecchio veggio gli altri
i meno anziani o i giovanissimi andare
innanzi a compiere la storia:

Ho l'annoto e non la commento -
certo ho il dubbio che tutto ciò che vi
è scritto sia una piva e semplice
fiaba come una di quelle che volevo
comporre per i miei bambini e non ho
mai composte.

Caro Cesare,

non per drammatizzare l'accaduto, né per istituire polemiche su casi personali, ma unicamente per ristabilire un equo apprezzamento dei fatti, ti serò grato se vorrai leggere agli amici del Circolo di Bari questa mia lettera.

Io appartengo a quella generazione, che era troppo giovane allorché si poteva ^{lontano} ~~resistere~~ contro il fascismo e che fu quindi travolta nel vortice della libertà, di cui ~~era~~ ~~era~~ ~~senza~~ ~~alcuna~~ ~~sua~~ ~~responsabilità~~. Nel 1924 avevo ~~dievasette~~ ~~anni~~.^{- nel 1924 avevo Dievasette anni -} Ciò nondimeno resistetti fino a quando fu possibile ~~di~~ ~~poi~~ lasciai ^{nel} ~~più~~ ~~presto~~ ~~possibile~~ ~~lasciare~~ ~~il~~ ~~1933~~, anno nel quale si chiusero le iscrizioni al partito socialista, senza compiere un gesto, che mi sembrava troppo mortificante. Ma nel 1934, a ventisei anni, laureato, ^{vidi} ~~compari~~ che tutte le strade mi ~~portavano~~ ~~si~~ ~~chiudevano~~ ~~stato~~ ~~chiuso~~ ~~innanzi~~ ~~ad~~ ~~io~~, di famiglia povera, non potevo rinunciare al dovere del lavoro. Così entrai a far parte della sezione laureati del GVF di Napoli. Se l'aver subito una violenza morale è una colpa in politica, sono disposto ad assumere ^{la} ~~propria~~ ~~responsabilità~~ conseguente. Ma è chiaro che la maggiore responsabilità è di coloro che ci posero nella condizione di subire la violenza!

La mia adesione fu quindi puramente formale. Proseguendo i miei severi studi umanistici mi volsi sempre di più e non presi alcuna parte alla vita del GVF, dove non mi recai nemmeno per rinnovare la tessera, pregando di ciò altri amici. Per qualche ^{fu poi, Nuppiò, passò al partito e} ~~anno~~, ~~anzi~~, non ~~ho~~ rinnovai nemmeno la tessera.

^{seguito} ~~Nell'ambiente socialista~~ conseguita nei primi mesi del 1935 la laurea in Giurisprudenza, senza aver alcun aiuto o appoggio di maestri, ~~fu di allora~~ mi studiai in ^{seguito} con Gino Solazzi e Vincenzo Anargiro Ruiz, umanisti napoletani, antifascisti, unitari, firmatari del manifesto Croce, i quali perciò stero non potevano partecipare alle emanazioni di emesso. Tuttavia nel 1938 misi il mio nome per la cattedra di diritto romano nell'Università di Messina.

Anche dopo la nozione disdegnai le pur esatte posizioni, che una qualunque notanziale adesione al fascismo mi avrebbe facilmente procurato, come fu per tanti altri. Continuai a vivere molto modesta-

Le sezioni del comitato provinciale di Napoli fecero perocchè entro il più breve tempo possibile i nomi delle persone che designano e delegati per il congresso, tenendo conto che ciascuna delegata dovrà rappresentare cinquecento iscritti. Le sezioni che hanno meno di cinquecento iscritti si accordano tra loro nel nome di un delegato, in modo da raggiungere il numero N 500 - Per ciascun iscritto versino la somma N lire -

Allo scopo di semplificare il lavoro ^{alle sezioni} e tenendo conto dei risultati delle elezioni avvenute per il 4 giugno per i delegati al congresso che allora doveva tenersi, questo comitato ha predisposto i seguenti dati, in base ai quali si invitano le dipendenti sezioni a versare, se lo credono, le deleghe

Al peso
 Torre Annunziata } Pare Autonoma
 Lemuri 420 }
 Portici - 100 } 520

Giugliano 400
 Marano 100
 Fuorni Caserta 500

Lucania Ves. 150
 S. Anacostino 70
 Poggioreale 154
 Afragola 221
 525

Marano 245
 Mugello 242
 S. Maria 50

Rese Adriano
 538

Torre Ann. 355
 Poggioreale 20
 Soriano 32
 507

Napoli 400
 Liri 705
 Abbruzzo 30

S. Elia Angelo
 503

Autonoma Autonoma
 Napoli 508

Nola 929
 Parete 21
 Livorno 36

Moseri Ernesto
 500

Ferri
 Aversa 115
 Arzano 40

S. Paolo 95
 S. Maria 70
 Mugello 27

Formaricella Formaricella
 506

Poggioreale 137
 Colonna 220
 400

Cairano 123
 S. Maria 20
 Casoria 5.8
 Crispa 170
 506

Altilia 100
 S. Maria 70
 S. Maria 50
 Villanova 50
 Villanova 100
 Poggioreale 194

Sella Santa Angela
 524

Bacoli 125
~~Capei 73~~
 Pozzuoli 165
 Ercolano 202

de Casale Salvatore

592

Castellammare
 416
 Rapina 100

Rolla Salvatore

516

~~Sancedo 32~~
~~Fellegara 20~~
~~Form 237~~
~~Avellino 202~~
~~Portici 100~~
~~Proci 30~~
~~Ischia 50~~
~~Mella 100~~
~~Albanum 30~~
~~Capei 23~~

Turiquo 20
 Form 237
 Ischia 50
 Capei 73
 Albanum 30
 Pozzuoli 165

115		3753	115
221	21	21	221
200	154	154	30
70	137	137	40
100	100	100	100
250	165	165	125
123	20	20	123
70	30	30	50
149	400	202	73
25	130	95	20
60	81	70	58
416	125	50	416
200	237	237	170
500	150	150	600
50	32	32	50
104	20	20	36
400	400	355	346
108	600	420	27
400	150	100	248
1542	500	50	218
130		6261	93
100			100
			3753

Partito d'Azione

SEGRETERIA CENTRO MERIDIONALE

[1966]

67

NAPOLI

194

Via Mezzocannone, 53 - Tel. 23537

Folgori emanano fu Leonardo e di affiliazione aff. M. Lott.

S. Petronio al Vomero

antifascista, persona espice =

Tommaso Guano capo polizia -

Acqua

Filippo & Enrico PM alle XV 19

(nona psicista)

De Magris Pietro (addetto alla rubrica
veterinaria)

De Magistris (era. carpina
veterinaria)

Langieri Giovanni Nicotro, PM

peccati



pen. Lorenza

[1966]

68

PARTITO D'AZIONE

SEGRETERIA CENTRO MERIDIONALE

NAPOLI

194

Via Mezzocannone 53 - Tel. 23537

...	...	150	-	130	-
...	...	250		20	
...	...	100		100	
...	...	100		100	
...	...	20		20	
...	...	20		20	
...	...	100		100	
...	...	20		10	
...	...	<hr/>		550	500
...	...			7	
...	...			restano	

<u>№.º</u>	<u>CIRCOSCRIZIONE</u>	<u>ABITANTI</u>	<u>N. COMUNI</u>	<u>SEZIONI ESISTENTI</u>
1º)	CASERTA	210.106=	14	8
2º)	TORRE ANNUNZIATA	186.218=	5	4
3º)	AFRAGOLA	137.614=	10	6
4º)	SESSA AURUNCA	132.508=	31	5
5º)	CASTELLAMMARE DI ST.	127.108=	9	2
6º)	NOLA	117.423=	22	14
7º)	AVERSA	106.592=	9	4
8º)	POZZUOLI	101.588=	13	11
9º)	SOMMA VESUVIANA	91.448=	10	7
10)	GIUGLIANO	89.320=	9	9
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1.299.925=	136	70
	NAPOLI	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		875.855=	1	1
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		2.175.780=	137	71
		=====	=====	=====

C I R C O S C R I Z I O N I

74

- 1) SESSA AURUNCA *Romano*
- 2) Teano *Lombardi*
- 3) Caripola
- 4) Villa Volturno
- 5) Pignataro Maggiore
- 6) Roccamonfina
- 7) Sparanise
- 8) Vairano Patenore
- 9) Rocca d'Evandro
- 10) Galluccio
- 11) Calvi Risorta
- 12) Marzano Appio .
- 13) Camigliano
- 14) Mignano
- 15) Pietramelara
- 16) Conca Campania
- 17) Francolise
- 18) Casola di Napoli
- 19) Pietravairano
- 20) Baia e Latina
- 21) Formicola
- 22) Presenzano
- 23) Riardo
- 24) Tora e Piccilli
- 25) Pontelatone
- 26) S. Pietro Infine
- 27) Roccaromana
- 28) Liberi
- 29) Caianello
- 30) Castel di Sasso
- 31) Rocchetta e Croce

- 1) CASERTA
- 2) S. Maria C.V.
- 3) Maddaloni
- 4) Capua
- 5) Marcianise
- 6) ~~Atella~~ *bascullo di unche*
- 7) Arienzo S. Felice
- 8) S. Maria a Vico
- 9) Casalba
- 10) Grazzanise
- 11) Castel Morrone
- 12) Cervino
- 13) Recale
- 14) Valle di Maddaloni
- 15) ~~Mondragone~~ *di unche*
- 16) ~~Maria di John~~
- 17) ~~Castelvolturno~~

- 1) TORRE ANNUNZIATA
- 2) Torre del Greco
- 3) Resina
- 4) Portici
- 5) Pompei

- 1) CASTELLANARE DI ST.
- 2) Sorrento
- 3) Vico Equense
- 4) Gragnano
- 5) Mascalubrense
- 6) S. Antonio Abate
- 7) Agerola
- 8) Lettere
- 9) Pimonte

- 1) SOMMA VESUVIANA
- 2) S. Giuseppe Vesuviano
- 3) S. Giorgio a Cremano
- 4) Ottaviano
- 5) S. Anastasia
- 6) Cercola
- 7) Terzigno
- 8) Poggioreale
- 9) S. Sebastiano al Ves.
- 10) Pollena Trocchia

- 1) AFRAGOLA *2^a Trinitaria*
- 2) Acerra *Tanquararo Umberto*
- 3) Casoria *2^a Comune Giuseppe*
- 4) Frattamaggiore *Arrea Giuseppe*
- 5) Caivano *Romano Emilio*
- 6) Casalnuovo *Ponticelli Giuseppe*
- 7) Grumo Nevano *Ferraro Salvatore*
- 8) Cardito
- 9) Frattaminore
- 10) Crispano
- 11) ~~Agropoli~~ *P. di Giovanni*

- 1) POZZUOLI
- 2) Bacoli
- 3) Ischia
- 4) Procida
- 5) Capri
- 6) Monte di Procida
- 7) Ponza
- 8) Barano d'Ischia
- 9) Forio d'Ischia
- 10) Casamicciola
- 11) Serrara Fontana
- 12) Lacco Ameno
- 13) Ventotene

- 1) GIUGLIANO
- 2) Marano
- 3) S. Antimo
- 4) Arzano
- 5) ~~Magnano da Napoli~~
- 6) Melito
- 7) Villaricca
- 8) Qualiano
- 9) Casandrino
- 10) Calvizzano

- 1) NOLA
- 2) Marigliano
- 3) Pomigliano d'Arc
- 4) Palma Campania
- 5) Saviano
- 6) Cicciano
- 7) Roccarainola
- 8) Brusciano
- 9) S. Gennaro Vesuv.
- 10) Cimitile
- 11) Mariglianella
- 12) Scisciano
- 13) Striano
- 14) Camposano
- 15) S. Vitaliano
- 16) Visciano
- 17) S. Paolo Belsito
- 18) Casamarciano
- 19) Castelcisterna
- 20) Liveri
- 21) Comiziano
- 22) Carbonara di Nol

- 1) AVERSA
- 2) Albanova
- 3) ~~Mondragone~~ *Adella*
- 4) Frignano
- 5) Trentola
- 6) Fertilia
- 7) Parete
- 8) Villa Literno
- 9) Cesa
- 10) Cancellara Arnone
- 11) S. Maria La Fossa
- 12) Castelvolturno

R I E P I L O G O

- 1) CASERTA } REALE
- 2) SESSA AUNUNGA }
- 3) TORRE ANNUNZIATA } PANE
- 4) CASTELLAMARE DI ST. }
- 5) SOMMA VESUVIANA } DE MARTINO
- 6) AFRAGOLA }
- 7) POZZUOLI } DE PASCALE
- 8) GIUGLIANO }
- 9) NOLA } ROLLO
- 10) AVERSA }

T U R N I D I P R E S S E N Z I A

Lunedì	dalle 9 alle 13	Reale
Martedì	" " " "	<i>Pane di Martino</i>
Mercoledì	" " " "	de Pascale
Giovedì	" " " "	<i>Pane di Martino</i>
Venerdì	" " " "	<i>de Martino Pane</i>
Sabato	" " " "	de Martino
Venerdì	" 15 " 18	Rollo

R I U N I O N I S E T T I M A N A L I

TUTTI I MEMBRI DEL COM. PROV. SI RIUNIRANNO IL MARTEDÌ E SABATO AL
 LE ORE 15 A VIA MEZZOCANNONE 53.

Motione d'ordine
 L'assemblea del Congresso chiede
 al Presidente che si ripresenti
 sulla questione presa in
 merito alla composizione del
 Comitato esecutivo e Conser-
 vativo. I motivi che si
 sono spento no dalla carta
 in viola 2 no 2 della no 2 ma
 statutaria. Che dicono che

74

Il numero dei membri dev'essere
di 15 per l'ispettore e
10 per il consultore.

Perciò si propone che il
numero dei membri che
dev'essere eletto da questa
assemblea sia di cinque
per il Comitato esecutivo
e di ~~quattro~~ 20 per il consultore.
F. 80 — Michele Trovati

DEL 6 APRILE 1944

75

~~1° Relazione del delegato provinciale~~

2° Relazione dei delegati partenopei

3° Proposte di emendamenti al Regolamento e di convocazione dell'Assemblea

4° Questione politica attuale

5° Attività Commissioni tecniche

a) Comm. ELI

b) Comm. CSP

c) Comm. ASS

6° Approvazione schede

7° Locali

8° Conferenze

9° Varie

Eminentissime personalità del mondo politico, le quali abbiano
 in pubbliche dichiarazioni o manifestazioni espresse le
 loro idee concordanti con il programma del partito
 d'azione, o militato per l'attuazione di tale idea,
 possono essere iscritte tra gli aderenti del circolo,
 in qualità di "membri eletti", anche se non
 abbiano ancora domandato l'iscrizione al partito.
 Tali aderenti hanno diritto di voto con i membri.

data alle carte d'ufficio del aereo

26


[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]



Albano - capitano di scuola, sfollato, senza alcun seguito
 locale, non appartenente ad alcun partito =
 Il comitato N. Liberazione ha prescelto un elenco N. 100
 fine - per il primo geometra Odoardo Petrucci, del
 Partito d' Azione =



com. prov. Enrico Petrucci = sopra l' Azione gratuita
 alla più prossima =
 Piccinetti =



Colabrese Filippo = comunicazione per la vita gratuita =
 Chiavari = orologiai = Santoni e altri = Tommasi e Fioravanti
 Chiavari = Casari medici del lavoro = Totoli =
 avv. Barbato = com. N. 100 = l'organizzazione sul territorio =

Via A. Diaz. 42 Al Partito d'Avvenire
S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) Napoli

Il sottoscritto iscritto del Partito d'Avvenire
Antonio de Luigi figlio e fratello di Antonio
del part. d'Avvenire, iscritto al Partito d'Avvenire - sezione
di Napoli ma che attualmente risiede in
S. Giuseppe Vesuviano chiede quanto segue:

Se S. Giuseppe Ves. non esiste nessuna
sezione del Partito e tantomeno i libri
iscritti. Sono a conoscenza del delegato
che a quanto pare è privo di iniziativa
e tenta a invanire nella speranza di ciò
si prevede per ragioni personali.

Il nome degli iscritti della sezione di
S. Giuseppe Ves. chiede che venga chiarita
questa situazione ambigua o che venga
dato immediatamente al Partito - sezione locale
o ciò che il partito stesso non venga a
trovarsi secondo a nessun altro partito,
come solitamente ogni dobbiamo constatare.
Con osservanza
Del sottoscritto
Antonio de Luigi

F. de M...

**FRONTE NAZIONALE DELLA LIBERAZIONE
DI CAPITANATA**

*F. de M...
M...*

L'anno 1943, il giorno 22 del mese di novembre, in Foggia. —

Nella sede provvisoria offerta dal rag. Scopece si è riunito il Fronte Nazionale della Provincia di Foggia — nelle persone dei Sigg.:

Avv. Domenico Fioritto, avv. Ruggiero Antonio, geom. Antonio Matrella, prof. Doria Arnaldo, avv. Colaminè Giuseppe, sig. Vassaro Renato, sig. Augusto Salvatore, prof. Vidali Antonio, avv. Carlo Ruggiero, dott. Pasqualicchio Pasqualino, sig. Nicola Scopece, avv. Alessandro Rocco.

Sono così rappresentati tutti i partiti antifascisti di Foggia e provincia, che costituiscono il Comitato di Liberazione e la connessa giunta esecutiva.

A richiesta di tutti i delegati assume la presidenza l'avv. Pasquale Schiano — da Napoli — Segretario del centro Meridionale del Partito d'Azione.

Funge da Segretario il sig. geom. Matrella Antonio.

Il Presidente — dopo una breve esposizione sulla situazione politica generale — precisa che lo scopo primo è quello d'ottenere la partecipazione del popolo italiano alla guerra di liberazione e di purificazione — epperò fa appello alla concordia ed all'unità di tutti i partiti antifascisti. —

A Poggiolini = non n'è alcuna
organizzazione - potrebbero essere pochissime
persone -

A Poggiolini il prof. Romualdo Fellico dice
che non n'è una seria organizzazione -
sarebbero sette o otto persone -

A Lepati ne avrebbero invece una quin-
tantina -

A Tone Annunziata il sig. Antonio Viola
del comitato direttivo della sezione (elito al
cso) ha dichiarato che il partito travolge
una crisi - e che non può assolutamente
precisare il numero di partecipanti -

Altre persone sono il prof. Vincenzo Esposito
Presidente R. scuola industriale = prof. Gallo -

Il sig. Annunziata è conosciuto tanto a
Poggiolini che a Tone: il prof. Romualdo
è creduto che sia un operaio =

prof. Manfredi
na Roma 12

S. Giuseppe

11

Finire a de Pasqua
i 20 uanti -

82

Ritirare 20 oventuri
per martino

Somma Venetiana
Somma Venetiana
Ammonds -

Riti Napoli

Napoli - Re
Somma -

$$= x + y =$$
$$= 3y =$$

Folly.
170
13900

150
5
7500gr
3
22.50
3
67.50

23/11

Prof. de Markov 83

Ho ricevuto la tua lettera
venerabile e ho risposto a
quella - ho ho voluto rivedere
e la lettera a nuovo detto
il tuo contenuto del tutto
de cui; potrei apparire a
un cammino del Permian.

ca -
Stasera ho parlato con
alcuni fratelli - quelli
che potremmo vedere qui
per le 11 / alle 11 1/2 potremmo
vedere del; che passerà
per lo studio / - fixed alle
14 = 14 1/2 e' appuntamento
[1946]

A Principe per il moto libero
una parte di tempo re-
nire - 8h

Attaelli
tuo

Giovanni

ORDINARIO DELLA F. UNIVERSITÀ DI BARI
AVV. PROF. GIOVANNI LEONETTI

2h/11 Venire che un
hai a 11/11 il triplice
fu 11/11 de h. A. re
con 11/11 a Principe
Allegato alle 11 1/2 h
di h.

POSILLIPO, 209 - TEL. 34079

Carriusius,

29/11 85

L'appuntamento con Deb.
con per stamano - fixed
alla ne 15 A Principe, che
adith a hill B meal. vic.
no + me - Pontiligo -

86
Rallynement per
el discurs -

AVV. PROF. GIOVANNI LEONE
ORDINARIO DELLA R. UNIVERSITÀ DI BARI

Ally
to in

NAPOLI

POSILLIPO, 222 - TEL. 14073

Tommaso Tommasini, 25 settembre 1944

Caro Mussolini,

Speravo di poter fare una corsa a Roma, ma vari incidenti, tra i quali soprattutto una lunga malattia del mio bambino, me lo hanno finora impedito. Dopo i recenti avvenimenti la situazione del partito è divenuta meno solida di come era alcuni mesi or sono ed è necessario per noi riprendere l'iniziativa e la funzione di guida della vita italiana che per il passato noi avevamo. È necessario soprattutto penetrare nella grande maggioranza del paese, che è disorientata e vive nell'incubo di poverosi problemi dell'esistenza. Il fallimento della politica dell'attuale governo rispetto a tali problemi potrebbe provocare reazioni del sentimento generale estremamente pericolose. Il partito deve esercitare una funzione di evanguelismo in questo settore e non restare assente, come è accaduto allora nelimitato. A ministri per l'adeguamento dei salari non vi è stato nessuno dei nostri. Al di fuori ed al di sopra dei contingenti atteggiamenti polemici tra i partiti, noi dovremmo soprattutto mirare ad esprimere i bisogni di questa massa delusa. Ad es. una campagna di stampa la quale tendesse a far elevare il valore dei beni tolti ai fascisti a favore dei più bisognosi, con opportune provvidenze, dimostrerebbe che il partito è sensibile alle grandi sofferenze del popolo. Se noi riuscissimo a penetrare nelle masse, potremmo anche prescindere da alleanze con altri partiti, le quali finora hanno dato risultati poco felici.

A noi, il partito è in stato di letargo. Le divisioni e gli urti tra

A noi non una causa non irrimediabile a questo effetto rovinoso. Devo stringere le file e riunirci. Non è possibile che si viva in uno stato partito eternamente con le armi in pugno. Questo è un solo ridicolo, è assurdo. In questi giorni, ad es., la proprio mentre io avevo rivolto a tutti un appello all'unità, si è stato un tentativo di mutare la direzione de "L'Azione". Mi si è detto che anche tu avrai approvato questo cambiamento. Vorrei informarti che "L'Azione" è un giornale che si è largamente impo-
sto nell'Italia meridionale e che si tenuta copie oggi è quanto a ventitremila e si sono continue richieste. In gran parte si abbiamo lavorato d'Elia ed io e la manovra per il mutamento è fatta dal piccolo gruppo della cosiddetta "testa", che non ha seguito notevole. Io vorrei pregarti di un favore alcuni mutamenti, che potrebbe pregiudicare il carattere politico e la diffusione del giornale.

Dopo il fallimento dell'alleanza socialcomunista con i democristiani, noi possiamo trovarci in una situazione molto vantaggiosa, che ci permetterà di essere guardati dall'una parte e dall'altra con maggiore simpatia. Non dovrebbe convenirci di stringere patti particolari con nessuno dei due blocchi. Avvicinandoci alla battaglia definitiva, le singole posizioni e le eventuali amicizie si preciseranno automaticamente. Per oggi è preferibile libertà d'azione.

Devo che il partito precisi il suo atteggiamento per le elezioni amministrative. Inoltre occorre preparare a non lunga scadenza una riunione della Direzione del partito, con l'intervento di delegati per tutte le province liberate, allo scopo di fissare le concrete aspirazioni del partito in questo momento.

Ricordati degli amici napoletani e credimi
 Il tuo fratello Stefano

On. Emilio Lussu

Roma

Casa De Martino,
le uscite per la casa a Palazzo i formati 90

per la via 10,50 -

Occorre più spazio alle via 9 con la Camera e la Sala

ANG. ANGELO DELLA MORTE

si presenta l'altro tracciato alle via 12 -

Il Cas. Pistoia, attuale più domestica alle via 8 $\frac{1}{2}$ - 9

ma un quarto vicino alle via 10,50 della via

ABIT.: VIA G. PIAZZI, 3

NAPOLI

STUDIO: PIAZZA CAVOUR, 16B - NAPOLI

VIA MAZZOCCHI, 1B - S. MARIA G. V.

92
23 agosto

4

Al Compagno BIAGIO DEL GIUDICE

S. GIUSEPPE VESUVIANO

Con la presente vi preghiamo di voler organizzare la sezione del partito in S. Giuseppe, procedendo all'iscrizione dei soci ed al tesseramento. Vi atterrete alle istruzioni datevi a voce e farete al più presto un'abreazione sulla vita della sezione. Prenderete accordi con il compagno Boccia, rappresentante del partito nel locale comitato di liberazione.

L'incarico che vi affidiamo è provvisorio e durerà fino a quando si potrà procedere alle elezioni del comitato direttivo della sezione, il che dovrebbe aver luogo non appena vi sia un numero sufficiente di iscritti.

Cordiali saluti

p. IL COMITATO PROVINCIALE

PARTITO D'AZIONE
Segreteria Centro Meridionale
N A P O L I

Via Mezzocannone, 53

306 Napoli, 10 luglio 1944

A TUTTI I COMITATI PROVINCIALI DEL P.D'A.
DELL'ITALIA MERIDIONALE E DELLE ISOLE

Facendo seguito alla nota del 4 c.m., il Congresso del Partito dell'Italia liberata avrà luogo - come detto - a Cosenza nei giorni 4, 5 e 6 agosto 1944.

Dopo la relazione del Segretario del Centro Meridionale sull'attività svolta, sarà trattato il seguente ordine del giorno:

- 1. - Organizzazione del Partito - programma e statuto: relatori Filippo CARACCIULO e Francesco DE MARTINO.
- 2. - Organizzazione sindacale e suoi sviluppi - relatore: Antonio ARMINO.
- 3. - Problema del mezzogiorno e indirizzo politico - relatori: Guido D'ORSO e Vincenzo PURPURA.
- 4. - Stampa e propaganda - relatore: Michele CIFARELLI
- 5. - Finanze - relatore: Nino WODITZKA
- 6. - Varie (su ciascun argomento prenderanno la parola i delegati per ordine di richiesta).

Per l'organizzazione sul posto provvederà la Segreteria Prov. di Cosenza, presso cui dal 3/8/44 si trasferiranno provvisoriamente gli uffici della Segreteria del Centro Meridionale.

IL SEGRETARIO DEL CENTRO MERIDIONALE
(Avv. Fasquale Schiano)



[Handwritten signature]

Roma Vesuviana 2/6/44 96

Alla Segreteria del "Partito d'Azione",

Lesione di Donna Vesuviana

Con la presente tiugo a chiarire alcune circostanze circa l'incidente avvenuto in data odierna durante la riunione indetta dal Sindaco per la costituzione del Comitato pro partisti.

Dopo che era già stato sottoscritto il verbale della riunione stessa, nel quale era stato interito il rinvio dibattito tra il Dottore Alberto Pugliese, membro del Comitato Direttivo del nostro Partito, ed il Sindaco, alcuni convenuti hanno voluto la sottoscrizione di una dichiarazione tendente a discriminare l'atteggiamento tenuto dal Sindaco durante il periodo della rappresaglia tedesca.

Inviato a sottoscrivere anch'io, ho fatto apertamente presente al Sindaco ed ad altre persone che non potevo testimoniare circa avvenimenti verificatisi in un'epoca in cui ero lontano da Roma.

Non se ho apposta una firma, questa ha solamente il valore di testimoniare l'incidente intercorso tra il Dottore Pugliese ed il Sindaco e non il comportamento del Sindaco durante gli avvenimenti del settembre '43.

Tiugo quindi volente Partito voler prendere atto di quanto sopra, ad evitare eventuali equivoci o false insinuazioni.

Distinti saluti. Gaetano Ciampora

Atta Secretaria del

Partito d'Azione

di

Tommaso Vesuviana.

S. Anastasia 18 Aprile 1944

M. G. Prof. De Santisino Francesco
Sede del Partito d'Azione
Napoli

Mi onoro portare a conoscenza della S.V. che riunitosi stasera il locale Comitato di Liberazione presenti i sui delegati dei Partiti per la designazione di nomi da proporre per la formazione della Giunta Amministrativa non essendo potuti mettersi di accordo nella compilazione del rogolare verbale, il Comitato stesso si è sciolto rimettendo ogni decisione a S. E. il Prefetto della Provincia.

Il delegato del Partito Liberale G. Di Suria Mungio che senza averne delega, è stato il maggiore esponente del dissidio perché gli fa comodo che venga approvata dalla Prefettura la lista fatta di accordo col locale Comitato dei R.R.C.C.

Il delegato del Partito d'Azione
Gambardella Domenico

Abete Ruvo per Cresenza

92

La Fucina: P. 9. A. 1-

M^m
L

Al Prof. De Martino Francesco
Sede del Partito d'Azione

Napoli

Napoli, 29.10.1944

Alla SIG. MARIA DEL CORRALLO

AL COMITATO PROVINCIALE DEL PARTITO D'AZIONE

NAPOLI

Apprendo che l'avv. Scipione Rossi, del Partito socialista, ha recentemente affermato che io mi sono svolto in passato attività di propaganda fascista. Per non riconoscendo all'avv. Rossi alcuna qualità per me citata un po' e di censurare agli aderenti ad altri partiti politici, sono per altro fermamente persuaso che il costume democratico potrà risorgere in Italia solo a condizione che ciascuno di noi sia pronto e sottoporsi a qualsiasi giudizio relativo alle sue moralità e coerenza politica.

Per questo io desidero che il Partito d'Azione faccia eseguire da un collegio di uomini di alta probità ed indipendenza un giudizio su di me e sul mio passato ed autorizzo il Partito sin d'ora a portare a conoscenza del pubblico i risultati del giudizio.

Sarebbe desiderabile che l'avv. Rossi specificasse i fatti che egli ed i suoi amici riferiscono di avermi, mentre io mi riservo, com'è ovvio, qualunque esito se fosse o no e non felici dei.

Cordiali saluti

Partito d'Azione n. 13

100

Ricevuto dal Sig. Prof. De Martin Francesco

It. Lire 1000

per tessere e contributi anno 1944

Roberto

Summa li 26/5/1944

L. 100



Napoli, 2/ marzo 1944

Alle Sezione di Ottaviano

Si è riscontrato che cotesta sezione non ha ancora provveduto a versare il ricavato della vendita dei numeri 2-4 dell' "Italia libera". Poichè il Partito non ha fondi segreti e le spese per la stampa devono essere coperte dalle vendite, il sollecito versamento dell'importo va considerato come un doveroso atto di collaborazione alla causa comune.

Cotesta sezione vorrà quindi rimettere al lettore della presente la somma relativa alla vendita di 200 copie del giornale e 10 opuscoli di propaganda.

Cordiali saluti

Alleanza

Napoli, 3/ marzo 1944

Alle Sezioni di S. Sebastiano

Si è riscontrato che cotesta sezione non ha ancora provveduto a versare il ricavato delle vendite dei numeri 2-4 dell' "Unità" libera. Poichè il Partito non ha fondi segreti e le spese per le stampe devono essere coperte dalle vendite, il sollecito versamento dell'importo va considerato come un dovere atto di collaborazione alla causa comune.

Cotesta sezione verrà quindi ricevere al ritorno delle presse le somme relative alle vendite di 60 copie del giornale e 2 opuscoli di propaganda.

Cordiali saluti

Alf. Martini

Napoli, 3/ marzo 1944

Alle Sezione di S. Giuseppe

Si è riscontrato che cotesta sezione non ha ancora provveduto a versare il ricavato delle vendite dei numeri 2-4 dell' "Unità" libera. Poichè il Partito non ha fondi segreti e le spese per la stampa devono essere coperte dalle vendite, il sollecito versamento dell'importo va considerato come un doveroso atto di collaborazione alle cause comuni.

Cotesta sezione vorrà quindi rimettere al lettore della presente la somma di lire mille alle vendite di 150 copie del giornale e 10 opuscoli di propaganda.

Cordiali saluti

Al Martino

Napoli, 3/ marzo 1944

Alle Sezione di *Pollera*

Si è riscontrato che cotesta sezione non ha ancora provveduto a versare il ricavato delle vendite dei numeri 2-4 dell' "Unità" libere. Poichè il Partito non ha fondi segreti e le spese per le stampe devono essere coperte dalle vendite, il sollecito versamento dell'importo va considerato come un doveroso atto di collaborazione alle spese comuni. Cotesta sezione verrà quindi rimettere al lettore della presente la somma di lire alle vendite di 60 copie del giornale e 2 opuscoli di propaganda.

Cordiali saluti

Plummer

Napoli, 3/ marzo 1944

Alle Sessione di *Cresola*

Si è riscontrato che questa sessione non ha ancora provveduto a versare il ricavato del e vendite dei numeri 2-4 dell' "Unità" libera. Poiché il Partito non ha fondi segreti e le spese per le stampa devono essere coperte dalle vendite, il sollecito versamento dell'importo va considerato come un doveroso atto di collaborazione alle cause comuni.

Questa sessione vorrà quindi rimettere al lettore delle presenti le somme relative alle vendite di 50 copie del giornale e 2 opuscoli di propaganda.

Cordiali saluti

Almarzio

Partito d'Azione

SEGRETARIA CENTRO MERIDIONALE

NAPOLI 8 Marzo

1944

Via Mezzocannone 53 - Tel. 23537

AI CAPI DELLE SEZIONI NEI COMUNI VESUVIANI

Il prof. Francesco De Martino è incaricato dell'organizzazione nei Comuni Vesuviani per il comizio che avrà luogo a Napoli il giorno 12 c.m. alle ore 10,30.

La Direzione del Partito conta sull'unanime ed entusiastico intervento di tutti gli iscritti al Partito.



Ant. Schiano

Nepoli, 8 marzo 1944

AL CAPO DELLA SEZIONE di S. Giuseppe Ves.

Le sezioni dei comuni vesuviani dovranno intervenire compette alle manifestazioni di domenica 17 corrente. Io ho personalmente assunto l'impegno che tutti gli aderenti e simpatizzanti di queste regioni deranno la piena prova della loro fede e sono persuaso che tutti gli esuli non vorranno venir meno alle nostre attese. Le manifestazioni di domenica, nelle quali il nostro partito dovrà dare prova delle sue competenze ed efficacia, può avere effetti decisivi per la causa della libertà e dell'Italia.

Desidero avere con la massima urgenza assicurazioni intorno al numero dei partecipanti di questa sezione. Successivamente invierò una circolare con le modalità del comizio.

Cordiali saluti

Desidero subito i nomi di me aderenti ai quali
potrà essere affidato il servizio di ordine pubblico del
comizio.

De Manno

Al

Sig. Francesco MIRANDA

S. GIUSEPPE

Napoli, 8 marzo 1944

AL CAPO DELLA SEZIONE di *Ottaviano*

Le sezioni dei comuni vesuviani dovranno intervenire compette alle manifestazione di domenica 12 corrente. Io ho personalmente assunto l'impegno che tutti gli aderenti e simpatizzanti di questa regione daranno la piena prova della loro fede e sono persuaso che tutti gli esiti non vorranno venir meno alle nostre attese. Le manifestazioni di domenica, nelle quale il nostro partito dovrà dare prova delle sue competenze ed efficienza, può avere effetti decisivi per la causa della libertà e dell'Italia.

Desidero avere con la massima urgenza assicurazioni intorno al numero dei partecipanti di questa sezione. Successivamente invierò una circolare con la fedeltà del comizio. Cordiali saluti

Desidero avere subito i nomi di due aderenti, ai quali possa essere affidato il servizio di ordine pubblico nel comizio.

J. K. Marzio

110

Al

Sig. avv. Merio MASSIMO

OTTAVIANO

PARTITO D'AZIONE
Comitato provinciale
NAPOLI

111
Napoli, 10.2.1944

Alle Sezione di S. Giuseppe Ves.

Con la presente invitiamo cotesta Sezione a rimettere al nostro incaricato lettere della presente l'importo delle vendite del giornale del Partito, a suo tempo inviate. La Sezione potrà trattenere l'importo del primo numero, che viene destinato dal Partito a sovvenzione della Sezione medesima.

Si gradirà anche conoscere il numero delle copie che settimanalmente potrà essere vendute in cotesta comune.

Con i più cordiali saluti

p. il Comitato provinciale
J. M. M.

Italia libera n.2 copie 100

" " n.3 " 50

opuscoli " 10

Italia libera n.4 " 50 rimesse con la presente

112

Al dott. Miranda

S. Giuseppe Vesuviano

PARTITO D'AZIONE
Comitato provinciale
NAPOLI

183
Napoli, 10.2.1944

Alle Sessione di S. Anastasio

Con la presente invitiamo cotesta Sessione a rinettere al nostro incaricato letore delle presente l'importo delle vendite del giornale del Partito, e suo tempo inviato. La Sessione potrà trattenerne l'importo del primo numero, che viene destinato del Partito e sovvenzione delle Sessione medesima.

Si gradirà anche conoscere il numero delle copie che settimanalmente potrà essere vendute in cotesto comune.

Con i più cordiali saluti

p. Il Comitato provinciale
Almerino

Italia libera	n.2	copie	120	
"	"	n.3	"	60
opuscoli		"	"	25
Italia libera	n.4	"	50	rimesse con la presente

PARTITO D'AZIONE
SEGRETERIA CENTRO MERIDIONALE

116
NAPOLI 26 gennaio 1944
Via Mezzocannone 53 - Tel. 23537

Sig. PROVVEDITORE AGLI STUDI

NAPOLI

Il dr. ^A Aurienno Luigi, insegnante nelle scuole di Napoli, nostro ottimo amico, già detenuto per ascoltazione e propaganda di radio Londra, ha subito in passato ingiustizie di carriera, in quanto riuscito primo al suo concorso, è stato superato da altri concorrenti squadristi o benemeriti della causa fascista. Segnalo il caso alla Sua attenzione ed al Suo vivo senso di giustizia.
Cordiali saluti

Luigi Aurienno

115

PARTITO D'AZIONE
SEGRETERIA CENTRO MERIDIONALE

ph. Capponeri -
av. Finanze dato
di Milano (su vero lavoro)
~~Espresso~~ Anziano (opra)

Permanente

SIG. PROVVEDITORE AGLI STUDI

10/11. Comm. Franca Scalfone

NAPOLI

0690
18
156
130
563
200
14
150
45

11/11
11
27

11/11
11
27

100000
100
200

ASUR

117

Napoli, 18 aprile '64

Caro Magnifico,

ti abbiamo creato stamane senza avere fortuna! Abbiamo poi appreso che sarai andato a una riunione da lunedì. Consideravamo esperti vicini in quest'ora così grave, nella quale molto dipende anche dalle tue decisioni. Che naturalmente non solo affide alla tua alta coscienza N. italiano. Noi consideravamo tutti il pensiero nostro e N. molti altri amici e soprattutto che sediamo in te sempre il maggior difesa di quella Trincea nella quale ci siamo battuti insieme per tanti mesi, senza nulla concedere al nemico, che è poi sempre il nemico della rinascita dell'Italia e della libertà. Noi speriamo ardentemente che tu persevera nella lotta finora combattuta, con la stessa intrinsechezza d'isole d'ieri e che nessun compromesso possa essere accettato con i monarchici o il neofascismo, senza che ne venghi innalzata la nostra bandiera. In specie dopo la pubblicazione della commissione allestita N. controllo, qualunque nostra concessione

sarebbe interpretata dall'opinione pubblica come
 un inesplicabile retroggio al neofascismo e
 certo attenuerebbe ogni conseguenza nella cam-
 pagna elettorale del partito.

Per quegli ideali massimiani, che hanno in
 te il massimo interprete, noi continuerò a poter
 proseguire in un'azione, che non è un'azione
 politica soltanto, ma è qualcosa di più: un
 apostolato.

cordiali saluti con molto affetto e
 tuoi



R. UNIVERSITÀ DI MESSINA

Messina, 25 agosto 1944

IL RETTORE

Caro Collega,

Il T. Col. Smith, Professore di estetica nell'Università di Chicago, Capo della Sottocommissione per l'Educazione della Commissione Alleata di Controllo, in seguito ad un ordine del giorno votato dalla Associazione Italiana dei Professori Universitari e pubblicato dai giornali romani, ha inviato, in data 13 agosto 1944, la seguente lettera a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione; dallo stesso T. Col. Smith sono stato esplicitamente autorizzato a farla conoscere nella cerchia dei professori universitari.

Cordialmente

G. MARTINO

13 agosto 1944

Mio caro Ministro,

“ Non vi è dubbio che sia giunta all'attenzione di V. E., così come alla mia, qualche critica sugli atti dell'Ufficio Educazione del Governo Militare Alleato relativamente alle Università Siciliane. È stato recentemente asserito nella stampa dall'Associazione Italiana dei Professori Universitari, per esempio, che noi forse agimmo nell'ignoranza della legge italiana e che le Università Siciliane ce lo consentirono; e che come risultato noi coprimmo parecchie importanti cattedre universitarie e ciò facemmo contrariamente alla legge italiana e con pregiudizio dei diritti professionali degli studiosi che allora non erano ed ora sono in territorio liberato, procedendo nell'ignoranza se non nell'arbitrio e senza il beneficio di concorsi ...

“ È vero che noi coprimmo importanti posti universitari, giacché trovammo intere facoltà senza un solo professore titolare (solo tredici dei cinquanta di Messina, per esempio, erano presenti in Sicilia). Non è vero che noi agimmo nell'ignoranza o nell'arbitrio; ed è sconsiderato il pensiero ed è ingiusta l'accusa che le Università Siciliane ci lasciarono non informati della legge, nelle premesse. Infatti, questa Sottocommissione riconosce con animo grato che se non fosse stato per la vigilanza siciliana nel tenerci informati, noi avremmo potuto benissimo compiere seri errori. Essi ci informarono non solo dei loro diritti sotto la legge antica ma anche dei torti sotto la legge fascista; poichè tutti gli studiosi italiani - e non potremmo noi dire tutti gli italiani? - sembrano simili in questo: essi non credono nell'utilità di nascondere la propria fiaccola sotto un moggio.

“ Questi sono tempi, Eccellenza, che mettono a prova l'anima degli uomini, usurandone il carattere mentre ne mettono a repentaglio la sicurezza. Trasporti tediosi e comunicazioni spesso inaccurte. Tempi quando gli uomini non sanno in che cosa aver fiducia, quando spesso hanno fiducia in che - cosa - non - sanno. In tempi come questi Vostra Eccellenza ed io sappiamo da filosofi che la pazienza è prudenza e che la sopportazione è saggezza. Noi sappiamo pure, dalla nostra quotidiana e fruttifera collaborazione, che la nudità dei fatti è spesso sufficiente a sistemare i problemi più scabrosi.

“ I fatti, quanto alle nostre nomine universitarie in Sicilia, sono: 1) - che noi non facemmo nomine se non di accordo col criterio direttivo della legge italiana

" (La Sicilia era l'Italia per noi, noi eravamo il Ministero per la Sicilia, e il
 " criterio direttivo della legge dava al Ministero molta mano libera, molto più mano
 " libera di quanto noi giammai non pensammo di prenderci); 2) - che noi siamo
 " grandemente debitori ai Rettori ed agli studiosi Siciliani per averci aiutato a
 " conoscere la legge e ad aprire le università in quei giorni iniziali; 3) - che solo
 " un professore titolare sui trentanove che siamo accusati di avere nominato appare
 " in atto nominato su base stabile (ordinario); 4) - che tutti gli altri sono straor-
 " dinari, che essi erano necessari per permettere alle università di operare su un
 " minimo di base, che vennero scelti dalle stesse università se non a mezzo di
 " «concorsi» almeno a mezzo di quanto vi era di più vicino a quello standard, che
 " i tempi permettevano, che erano in ogni caso i migliori uomini disponibili in
 " Sicilia (la quale era l'Italia quando le università si aprirono), e che saranno alla
 " fine del periodo dei tre anni sottoposti alla prova per la permanenza nella cattedra
 " a mezzo del giudizio dei loro colleghi, come vuole la legge e il costume accademico
 " in Italia.

" Tali essendo i fatti, che cosa rimane della questione?
 " Solo ciò: è tanta la mia fiducia nella giustizia di quel caso, nella importanza
 " di quel posto e nei meriti dello studioso chiamato a coprire quel posto, che la
 " Sottocommissione per l'Educazione della Commissione Alleata di Controllo è pronta
 " a lasciare al Consiglio Superiore il compito di suggerire a V. E., od al Vostro
 " successore, se alla fine del periodo dei tre anni il nostro unico e solo professore
 " stabile dovrà essere riconosciuto come giustamente fatto stabile da noi o non piuttosto,
 " più appropriatamente, trattato alla stessa stregua delle altre nomine a straordinario,
 " e quindi sottoposto alla prova indicata per il passaggio alla stabilità.

" Poichè questa è materia di principio, anzitutto che di persone, io non farò il
 " nome dell'interessato nominato stabile da noi. Ma la cattedra di cui si tratta è
 " quella del diritto pubblico comparato, essa è di cruciale importanza se l'Italia deve
 " cambiare il suo orientamento dai suoi nemici ai suoi amici, e l'interessato nomi-
 " nato a quella cattedra è uno dei pochissimi italiani, se non addirittura il solo,
 " che conosca e che abbia scritto opere importanti su entrambe le costituzioni bri-
 " tannica ed americana. Più di 700 studenti hanno frequentato le sue lezioni in
 " questo primo anno.

" Solo un'altra cosa, Eccellenza: noi anglo-americani venimmo in Italia con il
 " ruolo, ma non con lo spirito, di conquistatori. Il ruolo ci fu imposto, ma lo spi-
 " rito è nostra proprietà, e questo spirito noi lasceremo con voi come il nostro più
 " caro legato quando saremo andati. Consentite che sia la Sicilia stessa a lamentarsi
 " se questo spirito tradiva i suoi bisogni accademici in quegli ardui giorni iniziali.
 " Vostra Eccellenza testimonierà della nostra continua deferenza alla legge ed al
 " costume italiano ora che il Ministero è organizzato e sta funzionando. Noi abbiamo
 " desiderato, noi desideriamo, in questo campo solo il benessere delle scuole e delle
 " Università italiane senza preferenza per orgoglio o per aspirazioni speciali di
 " carattere regionale. In questo spirito noi invociamo per le istituzioni culturali
 " siciliane, che per prime sentirono l'urto dalla guerra, simpatia e giustizia da parte
 " di tutte le altre dell'Italia; e noi desideriamo per i nostri colleghi siciliani, camerati
 " dei nostri primi giorni in Italia, quella felicità che viene da un continuo accordo
 " con tutta la confraternita italiana degli uomini liberi.

Cordialmente e sinceramente Vostro

Ten. Col. T. V. Smith, S. U. A.
 Direttore dell'Educazione „

Napoli 18-6-44. 121

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione della
Sottocommissione per i G.U. che avrà luogo sabato 24 c. alle ore
15 $\frac{1}{2}$ in Via Roma 125.

Sarà discusso il seguente o.d.g.:

- 1°) problemi generali d'organizzazione;
- 2°) progetto di statuto per la sessione culturale.

Rispettosi saluti
Carlo Rossi

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Education Subcommittee

REF : ED, 6-14, ACC 6 giugno 1944
A : Prof. Di Martino Francesco- Corso Umberto II 22
OGGETTO : Invito

La informo che la prossima riunione della Sottocommissione per i Giovani Universitari avrà luogo sabato 10 giugno 1944 alle ore 9 in questo Ufficio.

Verrà discusso il seguente ordine del giorno:

- a) approvazione dell'accluse schema per la costituzione della Sottocommissione per i G.U.
- b) nomina dei funzionari

Le sarei grato se volesse intervenire.

H.R. Beard
H.R. BEARD
Capt.

123

I. La Sottocommissione per i Giovani Universitari, costituita presso la Sottocommissione per l'Educazione dell'A.C.C., ha funzioni consultive e coordinatrici per tutto quanto riguarda l'attività ricreativa, culturale e assistenziale fra gli studenti Universitari.

II. Sono considerati studenti universitari tutti gli studenti iscritti in un Istituto Superiore, e quegli studenti di età superiore ai 17 anni, che siano iscritti ad Istituti di carattere speciale (Conservatorio di musica, Accademia di Belle Arti, ecc.).

Possono continuare a far parte delle organizzazioni studentesche per un periodo di cinque anni i giovani laureati, diplomati o che comunque abbiano completato il corso di studi.

III. La Sottocommissione per i Giovani Universitari si occupa particolarmente degli studenti napoletani, ma deve sempre tener presente che è stata creata presso la Sottocommissione di Educazione dell'A.C.C. che ha un compito nazionale.

IV. La Sottocommissione per i Giovani universitari è così costituita:

- a) da un rappresentante del Magnifico Rettore della R. Università di Napoli;
- b) da un rappresentante del Cardinale Arcivescovo di Napoli;
- c) da tre a sei professori di Istituti Superiori;
- d) da due studenti per ogni organizzazione studentesca riconosciuta dalla Sottocommissione per i G.U. designati dalle rispettive organizzazioni.

Fino a quando non saranno costituite organizzazioni studentesche riconosciute, faranno parte della Sottocommissione per i G.U. sei studenti scelti dalla Sottocommissione di Educazione. Essi saranno gradualmente sostituiti dai rappresentanti delle organizzazioni;

- e) da tre componenti estranei all'insegnamento universitario.

La Sottocommissione per i G.U. potrà inoltre integrarsi per cooperazione con i capi di altri Istituti Superiori (inclusi il Conservatorio di Musica, l'Accademia di Belle Arti, ecc.).

V. Le organizzazioni studentesche avranno una propria autonomia amministrativa, e saranno disciplinate da appositi regolamenti.

VI. La Sottocommissione per i Giovani Universitari eleggerà nel proprio seno un Presidente e un Segretario, i quali, fra l'altro, provvederanno a convocare la Sottocommissione.

VII. La Sottocommissione delibera validamente con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni concernenti modificazioni alla costituzione della Sottocommissione è necessaria la presenza di due terzi dei componenti studenti e di due terzi degli altri componenti.

La Sottocommissione delibera a maggioranza assoluta di voti.

VIII. Membri della Sottocommissione di Educazione dell'A.C.C. presenzieranno alle sedute della Sottocommissione per i G.U. quali osservatori e consiglieri. Essi non parteciperanno alle eventuali deliberazioni.

IX. Delle deliberazioni della Sottocommissione per i G.U. sarà data copia alla Sottocommissione di Educazione dell'A.C.C. per la trasmissione ai capi delle Divisioni di Educazione interessati.

423

1911

WAR DEPARTMENT
ALLIED CONTROL COMMISSION
EDUCATION SUBCOMMISSION

AL PROF. Di Martino Francesco

presso Prof. Leone

Corso Umberto I 22

*A. R. Gurd
Capt.*

NAPOLI

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
EDUCATION SUB-COMMISSION

REF : ED/6.14/ACC


22 Maggio 1944

A : PROF. DI MARTINO FRANCESCO

OGGETTO : Invito

La informo che la prossima riunione della Sotto-
commissione per i Giovani Universitari avrà luogo sabato
27 maggio 1944 alle ore 9 in questo Ufficio - Via Roma 123,
IV piano.

Le sarei grato se volesse intervenire.



H.R. BEARD
Lieut.

WAR DEPARTMENT

ALLIED CONTROL COMMISSION

EDUCATION SUB-COMMISSION

OFFICIAL BUSINESS

M. S. Sardi
June 1948

126
PENALTY FOR PRIVATE USE TO AVOID
PAYMENT OF POSTAGE, \$300

20/10

PROF. DI MARTINO FRANCESCO
PRESSO PROF. LEONE
CORSO UMBERTO I, 22
NAPOLI

127

ALLIED CONTROL COMMISSION
Education Subcommittee

A : Prof. Di Martino Francesco Corso Umberto I 22
DA : Sottocommissione per l'Educazione
OGGETTO : Invito
DATA : 16 maggio 1944

La informo che la prossima riunione della Sottocommissione per i Giovani Universitari avrà luogo sabato 20 maggio 1944 alle ore 9 in questo Ufficio.

Le sarei grata se volesse intervenire

Per il Maggiore Washburne

Gisa Amati
della Sottocommissione per
per l'Educazione

Gisa Amati

WAR DEPARTMENT

~~ALLIED CONTROL COMMISSION~~

~~EDUCATION SUBCOMMISSION~~

OFFICIAL BUSINESS

AL PROF.

Francesco Di Martino

presso Prof. Leone

Corso Umberto I 22

NAPOLI

PENALTY FOR PRIVATE USE TO AVOID
PAYMENT OF POSTAGE, \$300

ms

954

ALLIED CONTROL COMMISSION
Education Subcommittee

129

A : prof. Di Martino Francesco presso prof. Leone
DA : Sottocommissione per l'Educazione
OGGETTO : Invito
DATA : 5 maggio 1944

La informo che la prossima riunione avrà luogo
lunedì 8 maggio alle ore 15 in questo ufficio.
Le sarei grata se volesse intervenire.
Per il Maggiore Washburne

Luigia Barbati
LUGIA BARBATI
della Sottocommissione
per l'Educazione.

WAR DEPARTMENT

~~ALLIED CONTROL COMMISSION~~

~~Educative Subcommittee~~

OFFICIAL BUSINESS

130
PENALTY FOR PRIVATE USE TO AVOID
PAYMENT OF POSTAGE, \$300

Prof.
Francesco Di Martino
presso prof. Leone
Corso Umberto I 22

Napoli

15/June/1943

131

ALLIED CONTROL COMMISSION
Education Subcommittee

A : Prof. Di Martino Francesco - Corso Umberto I 22
DA : Sottocommissione per l'Educazione
DATA : 25 aprile 1944
OGGETTO: Invito

La informo che la prossima riunione della Sottocommissione per i Giovani Universitari avrà luogo lunedì 1° maggio 1944 alle ore 15 nei locali di Via Roma 123 IV piano.
Le sarei grata se volesse intervenire.

Per il Maggiore Washburne.

Luigia Barbati
Luigia Barbati
della Sottocommissione
per l'Educazione

WAR DEPARTMENT
ALLIED CONTROL COMMISSION

EDUCATION SUBCOMMISSION

OFFICIAL BUSINESS

PENALTY FOR PRIVATE USE TO AVOID
PAYMENT OF POSTAGE, \$300

692

132

AL PROF.

Francesco Di Martino
presso Prof. Leone

Corso Umberto I 22

N A P O L I

ALLIED CONTROL COMMISSION
Education Subcommittee

AL : Prof. Di Martino Francesco - presso Prof. Leone
DA : Sottocommissione per l'Educazione
DATA : 17 marzo 1944

La informo che giovedì 23 c.m. alle ore 15 in questo Ufficio avrà luogo la prossima riunione della Sottocommissione per l'Università.

Le sarei grata se volesse intervenire.

Luigia Barbati

Luigia Barbati della
Sottocommissione per l'Educazione

LB/da

WAR DEPARTMENT

ALLIED CONTROL COMMISSION

EDUCATION SUBCOMMISSION

4388

134

AL PROF. DI MARTINO FRANCESCO PRESSO PROF. LEONE

NAPOLI

Corso Umberto I, 22

*Curriculum
vago*

ALLIED CONTROL COMMISSION
Education Subcommittee

AL : Prof. Di Martino Francesco - Via Morghen 92 -
Napoli.
DA : Sottocommissione per l'Educazione.
DATA : 18 febbraio 1944

Il Maggiore WASHBURNE della Sottocommissione alla Educazione ACC. la invita a far parte della Sottocommissione per i Giovani Universitari.

Questa Sottocommissione si propone di lavorare per migliorare le condizioni morali e materiali degli studenti. Pertanto le sarei grata se volesse partecipare ad una riunione di questa Sottocommissione che avrà luogo lunedì 21 febbraio c.m. alle ore 15 nei locali di Via Roma n. 123 - IV piano .-

Per il Maggiore C.W.WASHBURNE

Luigia Barbati
LUIGIA BARBATI
della

Sottocommissione per l'Educazione

LB/da

ALLIED CONTROL COMMISSION
Education Subcommittee

AL : Prof. Di Martino Francesco - Via Morghen 92 -
Napoli.
DA : Sottocommissione per l'Educazione.
DATA : 18 febbraio 1944

Il Maggiore WASHBURNE della Sottocommissione alla Educazione ACC. la invita a far parte della Sottocommissione per i Giovani Universitari.

Questa Sottocommissione si propone di lavorare per migliorare le condizioni morali e materiali degli studenti. Pertanto le sarei grata se volesse partecipare ad una riunione di questa Sottocommissione che avrà luogo lunedì 21 febbraio s.m. alle ore 15 nei locali di Via Roma n. 123 - IV piano .-

Per il Maggiore C.W. WASHBURNE

Lucia Barbati

LUCIA BARBATI

della

Sottocommissione per l'Educazione

LB/da

WAR DEPARTMENT

137

PENALTY FOR PRIVATE USE TO AVOID
PAYMENT OF POSTAGE \$300

ALLIED CONTROL COMMISSION
Education Subcommittee

OFFICIAL BUSINESS



Prof. Di Martino Francesco
presso prof. Leone
Corso Umberto I° 22

Napoli

ALLIED CONTROL COMMISSION
Education Subcommittee

Riunione dell'11 febbraio 1944.

Il fatto che le organizzazioni fasciste del GUF e della GIL sono state soppresse dal governo di Sua Eccellenza Badoglio data la loro attività politica ed il fatto, inoltre, che dette organizzazioni come sono attualmente hanno cessato di svolgere un'azione educativa nel largo senso della parola, rendono necessaria l'istituzione di altre organizzazioni che promuovono il benessere e lo sviluppo intellettuale della gioventù italiana che verrà chiamata a reggere, a suo tempo, i destini della Nazione.

Questo è anche il desiderio del Governo Militare Alleato.

Queste nuove istituzioni agiranno nella sfera della scuola in perfetto accordo con l'autorità ecclesiastica. E' da decidersi quale forma si debba dare a queste istituzioni e da chi debbono essere rette. Il dualismo però esistente nel passato tra le organizzazioni fasciste e la scuola verrà senza dubbio eliminato.

Il programma per questa rinascita materiale ed intellettuale della gioventù italiana è il seguente:

- a) Dare ai fanciulli ed alla gioventù modo di esprimere le loro opinioni e agevolare e dirigere lo sviluppo della responsabilità individuali.
- b) Iniziarli alla concezione di piani di azioni collettive ed alla esecuzione di essi.
- c) Far contribuire l'energia, l'abilità ed il tempo dei giovani alla risoluzione di alcuni dei più pressanti bisogni economici e sociali della comunità e dello stato.
- d) Insegnare di nuovo ai ragazzi l'amore alla famiglia alla casa, il rispetto di se stessi la dignità e la necessità del lavoro.

Proposta di Organizzazione.

a) Commissione plenaria.

La commissione sulle attività giovanili consisterà di rappresentanti dell'Università del Provveditorato del Cloro di Professori e cittadini che si interessano dei problemi della gioventù ed anche di rappresentanti della gioventù stessa.

I presenti sono considerati membri della commissione ad essi si aggiungeranno gli altri membri che comporranno le diverse sottocommissioni.

b) Sottocommissioni.

La commissione formerà 4 sottocommissioni cioè a dire:

- 1) Sottocommissione per i bambini delle scuole elementari
- 2) " " " " " " " " " " medie inferiori
- 3) " " " " " " ragazzi " " " " superiori
- 4) " " " " " " giovani dell'Università.

Ciascuna di queste sottocommissioni nominerà il proprio presidente

e potrà aggiungere e regolare il diritto di affiliazione. Avrà grande autonomia ma armonizzerà le proprie attività con quelle delle altre sottocommissioni attraverso il comitato coordinativo.

c) Comitato coordinativo.

Esso costituirà dai presidenti delle sottocommissioni e di un rappresentante dell'Università, del Provveditorato e del Clero.

Il comitato coordinativo eleggerà a sua volta il proprio presidente il quale agirà anche come presidente della commissione plenaria.

d) Il consiglio consultivo e informativo.

Vi sarà un consiglio consultivo e informativo rappresentante il Governo Militare Alleato e la commissione di controllo per l'Aristotile.

Esso consisterà nel direttore dell'Educazione Regione 3 come presidente del direttore del Welfare Regione 3 di uno o più rappresentanti della sottocommissione dell'Educazione A.C.C. e di un rappresentante in qualità privata della Croce Rossa Americana. Questo comitato in tutte le maniere possibili darà aiuto e consiglio alla commissione ed alle sottocommissioni e fornirà per i lavori iniziali delle commissioni una segreteria esecutiva.

Attività che ci proponiamo:

a) Sottocommissione per le scuole elementari.

In primo luogo dare sviluppo a piccoli gruppi di cooperazione tra genitori in ogni scuola e stabilire un programma per refezioni scolastiche. In seguito servirsi di questi gruppi locali per stabilire un programma ricettivo e di igiene.

Ogni altra sottocommissione deve studiare le attività della GIL e del GUF per vedere ciò che di queste istituzioni può e dovrebbe continuarsi.

Coordinamento delle attività.

Il comitato coordinativo avrà riunioni regolari e ascolterà i rapporti del presidente di ciascuna delle sottocommissioni e coordinerà le attività delle sottocommissioni stesse. Esso non imporrà delle linee di condotta e delle attività alle sottocommissioni, ma darà consiglio, stimolerà e cercherà di organizzare le loro attività. Se tuttavia una sottocommissione dovesse divenire inattiva, il comitato coordinativo la può sciogliere e crearne un'altra.

In generale il comitato coordinativo agirà come un comitato generale esecutivo per la commissione plenaria e potrà convocarla ogni qualvolta ciò fosse desiderabile.

Tanto il comitato coordinativo come ogni sottocommissione può trattare direttamente col comitato consultivo e informativo ed ottenere da esso aiuto e consiglio.

PIANO DI LAVORO PER LA SOTTOCOMMISSIONE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

1) Attività assistenziale concernente l'alloggio, il vitto e la assistenza sanitaria.

- Casa dello studente
- Centro di ritrovo (sala di lettura)

Provvedimento di carattere immediato: organizzazione della mensa universitaria.

2) Biblioteche di facoltà

- Libri necessari per la compilazione delle tesi di laurea

Provvedimento di carattere immediato: libri di testo, dispense a prezzi modici.

3) Borse di studio:

- Per gli studenti universitari
- Per i laureati

Assegni per viaggi all'estero (durante le vacanze estive; dopo la laurea)

4) Costituzione di centri di cultura politica

5) Attività sportive

- campeggi -, rapporti con il Club Alpino
- Circoli nautici
- Palestra - sala di scherma

SVIMEZ

VIA DI PORTA PINCIANA, 6 - 00187 ROMA

Varie 1971-73
tra cui lettere d'invio 1971 (per Mancini)
e Bruffio -

11/10/73

~~Luciani~~

Mentat

L. Russo

Aruffio

etc.

5

M. Russo

M. Russo

On. Dott.
FRANCESCO DE MARINO
258, V. Aniello Falcone
80127 NAPOLI

Pincini

Aruffio

1971

Aruffio - Pincini

Lettere con sig.

prop. Aruffio

10/10/73

1948-49

Letter vein or
conspicuous

117
Dudhwa
P. W. P. S.
E. P. S.